

CCCLXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	17853	
Disegni di legge:		
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	17853	
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	17874	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	17853	
Disegni di legge (Approvazione senza discussione):		
Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'accordo del 19 settembre 1950 per la istituzione di una Unione europea di pagamenti (1271)	17859	
PRESIDENTE	17859	
CANTALUPO, <i>Relatore</i>	17859	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	17859	
Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 8 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956 (<i>Approvato dal Senato</i>) (1443)	17859	
PRESIDENTE	17859	
PINTUS, <i>Relatore</i>	17860	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	17860	
Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 (<i>Approvato dal Senato</i>) (1444)	17860	
PRESIDENTE	17860	
PINTUS, <i>Relatore</i>	17860	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	17860	
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa in Roma il 31 luglio 1958 (<i>Approvato dal Senato</i>) (1968)	17860	
PRESIDENTE	17860	
PINTUS, <i>Relatore</i>	17860	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	17860	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con annesso e scambi di note, concluso a Roma il 16 luglio 1959 (2371)	17861	
PRESIDENTE	17861	
PINTUS, <i>Relatore</i>	17861	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	17861	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Canada sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960 (2372)	17861	
PRESIDENTE	17861	
PINTUS, <i>Relatore</i>	17861	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	17861	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

PAG.	PAG.
<p>Adesione all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950 e sua esecuzione (2389) 17862</p> <p>PRESIDENTE 17862</p> <p>PINTUS, <i>Relatore</i> 17862</p> <p>SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 17862</p> <p>Accettazione ed esecuzione della convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.) (2396) 17862</p> <p>PRESIDENTE 17862</p> <p>PINTUS, <i>Relatore</i> 17862</p> <p>SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 17862</p> <p>Disegni di legge (Esame):</p> <p>Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (1313);</p> <p>Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1959, n. 40, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (1314);</p> <p>Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1959, n. 41, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (1315);</p>	<p>Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1959, n. 473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (1966) 17863</p> <p>PRESIDENTE 17863</p> <p>BELOTTI, <i>Relatore</i> 17863</p> <p>SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 17863</p> <p>Proposte di legge:</p> <p>(<i>Annunzio</i>) 17863</p> <p>(<i>Approvazione in Commissione</i>) 17853</p> <p>(<i>Deferimento a Commissione</i>) 17874</p> <p>(<i>Ritiro</i>) 17853</p> <p>Proposte di legge (Discussione):</p> <p>DE CAPUA ed altri: Modificazioni all'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi (1418) 17864</p> <p>PRESIDENTE 17864</p> <p>REPOSSI, <i>Relatore</i> 17864</p> <p>SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 17864</p> <p>TOROS ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1488);</p> <p>BETTOLI ed altri: Nuove norme sulla efficacia delle marche assicurative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1501) 17864</p> <p>PRESIDENTE 17864</p> <p>BETTOLI 17864, 17869</p> <p>REPOSSI, <i>Relatore</i> 17868</p> <p>SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 17871</p> <p>Proposta di legge del Consiglio regionale della Sardegna (Relazione per la presa in considerazione):</p> <p>PRESIDENTE 17853</p> <p>BELOTTI, <i>Relatore</i> 17854</p> <p>TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 17855</p> <p>Proposte di legge (Svolgimento):</p> <p>PRESIDENTE 17855</p> <p>FOSCHINI 17855</p>

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

	PAG.
ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	17855, 17856
GEFTER WONDRIKH	17856
SAMMARTINO	17856
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	17857, 17858
SPADAZZI	17857
CAPPUGI	17857
Proposta di inchiesta parlamentare (<i>Svolgimento e deferimento a Commissione</i>):	
PRESIDENTE	17858
CORTESE GUIDO	17858
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	17859
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (<i>Trasmissione di documenti</i>)	17853
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	17875
Votazione segreta	17863, 17868, 17872

La seduta comincia alle 16,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Baroni, De Leonardis e Pedini.

(I congedi sono concessi).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La XIV Commissione (Igiene e sanità) nella riunione di stamane ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (2161);

Senatori BONADIES ed altri: « Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri » (*Approvata dalla XI Commissione del Senato*) (1284), con modificazioni.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente provvedimento, approvato da quel consesso:

« Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia » (2599).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo che i deputati Passoni ed altri hanno ritirato la loro proposta di legge:

« Restituzione in proprietà all'Alleanza cooperativa torinese dello stabile sito in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 2 » (1402).

La proposta è stata pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Informo che il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte, approvate da quel consesso il 21 luglio 1960, concernenti il regime vincolistico delle locazioni.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso, inoltre, il testo delle osservazioni e proposte, approvate da quel consesso il 27 ottobre 1960, sul disegno di legge concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

A quest'ultimo testo è unito un ordine del giorno con il quale il Consiglio fa voti affinché il piano quinquennale sia integrato con altri provvedimenti a favore dell'agricoltura.

I documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti.

Relazione ai fini della presa in considerazione di proposte di legge del Consiglio regionale della Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della V Commissione ai fini della presa in considerazione delle proposte di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna:

« Equiparazione dell'amministrazione della regione autonoma della Sardegna, ad ogni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

effetto fiscale, all'amministrazione dello Stato » (471);

« Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto di minerali » (2108).

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Come è noto, l'articolo 121 della Costituzione prevede per i consigli regionali la facoltà di presentare alle Camere proposte di legge. Avvalendosi di questa norma costituzionale, il Consiglio regionale della Sardegna ha presentato alle Camere queste due proposte di legge, sulle quali mi permetto di richiamare, a nome della Commissione bilancio, l'attenzione dell'Assemblea.

Appare subito chiaro, anche da una prima lettura delle due proposte di legge, che ci troviamo di fronte ad un caso singolare, in quanto la seconda proposta è in un certo senso la riprova della inammissibilità della prima. Infatti, qualora venisse presa in considerazione la prima proposta di legge, la seconda ovviamente, sotto molti aspetti, diventerebbe superflua. La V Commissione ha esaminato a lungo la prima proposta di legge e, in base alle considerazioni che brevemente cercherò qui di esporre, è giunta alla conclusione di proporre alla Camera di non accordare la presa in considerazione.

Se è vero che la presa in considerazione di una proposta di legge è un po', per usare il paragone di Giolitti, come il sigaro o la croce di cavaliere che in genere non si negano *a priori* ad alcuno, nella fattispecie, con la prima proposta di legge, siamo di fronte ad una grave questione di principio. Infatti la legislazione nazionale non ammette assolutamente esenzioni fiscali che non siano espressamente e tassativamente previste dalla legge. Non esistono esenzioni in senso generico; per di più, nessuna esenzione è stata mai sancita per i redditi realizzati dalle varie amministrazioni dello Stato. Gli stessi enti locali (comuni e province) non fruiscono di una norma di questo genere. Evidentemente, se il Parlamento sancisse l'equiparazione dell'amministrazione regionale della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'amministrazione dello Stato, la stessa equiparazione sarebbe invocata da tutte le altre regioni, generalizzando così una norma che costituisce un assurdo giuridico e logico nello stesso tempo.

L'amministrazione autonoma della Sardegna illustra la proposta di legge n. 471 invocando il disposto degli articoli 7 e seguenti

dello statuto speciale, i quali prevedono la competenza specifica della regione in materia fiscale, e sostiene che queste disposizioni contenute negli articoli 7 e seguenti sono modificabili con legge ordinaria.

Ora è parso alla Commissione (e credo che anche la Camera vorrà condividere tale avviso) che questa ragione non sia sufficiente a giustificare una così grave deroga alla legislazione fiscale, in quanto un provvedimento del genere introdurrebbe evidentemente una turbativa gravissima nel funzionamento dell'ordinamento fiscale dello Stato.

Del resto lo stesso Consiglio regionale della Sardegna attraverso la presentazione di una serie di proposte di legge (perché la successiva proposta di legge n. 2108 non è che una delle tante che sono pervenute, delle quali alcune sono già state discusse, come quella sulla modifica della percentuale del gettito di spettanza della regione su singoli tipi di imposte) chiede esenzioni fiscali in settori specifici, dimostrando così la assoluta inammissibilità di una equiparazione ad ogni effetto fiscale della Sardegna all'amministrazione dello Stato.

Per queste ragioni, la Commissione deve fare una deroga a quella che è stata fino ad oggi la prassi costante di proporre la presa in considerazione di proposte di legge dei consigli regionali.

Per la seconda proposta di legge la Commissione, pur avanzando notevoli riserve in relazione alla possibilità per il Ministero delle finanze di stabilire le norme e i limiti relativi alla esenzione dal dazio doganale, dalla sovrimposta di confine e dalla sovrimposta di fabbricazione per i carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto di minerali, e pur richiamandosi alle obiezioni che sono state ripetutamente mosse in sede di V Commissione bilancio sul problema più generale delle esenzioni come uno degli elementi della politica economica, cioè se sia conveniente estendere le esenzioni o invece cercare, là dove giustificato, di fissare dei contributi, a maggioranza ha deciso di proporre alla Camera la presa in considerazione.

Riassumendo, quindi, onorevoli colleghi, la V Commissione bilancio è contraria alla presa in considerazione della proposta di legge del Consiglio regionale della Sardegna n. 471, ed è invece favorevole, pur con le riserve da me accennate, alla presa in considerazione della proposta di legge n. 2108.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il ministro delle finanze è pienamente concorde con la maggioranza della Commissione e con il relatore.

Indubbiamente la proposta di legge n. 471 implica la risoluzione di problemi più gravi di quel che possano apparire dalla semplice lettura del titolo. Quando si parla di equiparazione dell'amministrazione della regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'amministrazione dello Stato, si vuole porre una norma generale della quale non si sa quali possano essere i confini.

Mentre il Governo è sempre stato favorevole, valutando caso per caso, alle concessioni necessarie affinché la Sardegna, come pure la Sicilia, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige abbiano la possibilità di vivere e di funzionare, non può ammettere una equiparazione che implichi il riconoscimento di una situazione ben diversa da quella che altre regioni anche a statuto autonomo hanno. Lo Stato gode di una esenzione fiscale particolare proprio perché è lo Stato e perché è il destinatario stesso delle imposte. La regione sarda non è la destinataria delle imposte, o, meglio, è la destinataria soltanto parziale di alcune imposte.

Non sembra equo, quindi, dal punto di vista della stretta giustizia fiscale, adottare un provvedimento del genere di quello in esame.

Ma oltre a non essere equo dal punto di vista fiscale, non sembra neppure coerente con i principi, perché lo Stato, che è l'organo supremo della vita pubblica, ha diritto ad un trattamento particolare tanto nel continente come nelle isole, tanto nelle regioni a statuto ordinario come in quelle a statuto speciale. Le regioni a statuto speciale hanno una certa maggiore autonomia, ma tale autonomia non deve confondersi con l'autorità dello Stato.

Domani concessioni del genere potrebbero essere chieste — e, vorrei dire, perlomeno in apparenza, a giusto titolo — anche per altre regioni, comprese quelle a statuto ordinario; ed è evidente che il problema implicherebbe quindi un vero e proprio scardinamento dell'ordine statutale.

Per questi motivi, il Governo deve dichiararsi concorde con la Commissione, e chiede che la proposta di legge n. 471 del Consiglio regionale della Sardegna non venga presa in considerazione.

Nei riguardi dell'altra proposta di legge, il Governo si allinea ancora con la maggioranza della Commissione chiedendo che la proposta stessa venga presa in considerazione, pur con le consuete riserve, le quali si svilup-

peranno in pratica in una opposizione non di principio ma concreta davanti alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Commissione di non prendere in considerazione la proposta di legge n. 741.

(È approvata).

Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge n. 2108.

(È approvata).

La proposta di legge n. 2108 sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella d'iniziativa dei deputati Muscariello, Bardanzellu, Romano Bruno, Di Luzio, Foschini e Cavaliere:

«Provvedimenti per alcune categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dell'ex grado VI» (1851).

FOSCHINI. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHINI. Con la legge 17 aprile 1957, n. 270, venne regolata per tutti i dipendenti statali la materia, ormai annosa, che era stata già contemplata con successive leggi, dell'adeguamento dei cosiddetti trentanovisti. Purtroppo, per la complessa situazione dell'amministrazione delle ferrovie e per la particolare sistemazione di quell'organico, proprio i ferrovieri non hanno potuto beneficiare di quelle norme.

Con questa proposta di legge tendiamo ad ottenere che anche a questa benemerita categoria vengano estesi i provvedimenti di cui alla legge del 1957.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Muscariello.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

Segue la proposta di legge d'iniziativa del deputato Geffer Wondrich:

« Modifica dell'articolo 198 della legge 27 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1962).

L'onorevole Geffer Wondrich ha facoltà di svolgerla.

GEFFER WONDRIK. La proposta di legge mira ad eliminare una ingiusta discriminazione che è stata creata a danno dei dipendenti delle ferrovie dello Stato in virtù dell'articolo 198 dello stato giuridico del personale stesso, a differenza di quanto dispone l'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Geffer Wondrich.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sammartino, Sorgi, Armosino, Agosta, Andreucci e Lucchesi:

« Retrodatazione dei benefici concessi in favore del personale trentanovista dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2231).

L'onorevole Sammartino ha facoltà di svolgerla.

SAMMARTINO. La proposta di legge intende eliminare una disparità di trattamento che in effetti si è verificata ai danni del personale ferroviario in ordine ai benefici di carriera concessi al personale civile dello Stato in servizio anteriormente al 23 marzo 1939.

In virtù delle leggi e dei decreti che ho sentito il dovere di ricordare nella relazione alla proposta di legge, si è verificato che, mentre gli impiegati statali trentanovisti, inquadrati nei ruoli organici ed aggiunti delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, hanno beneficiato delle promozioni alle qualifiche indicate dalla legge 17 aprile 1957, n. 270, con decorrenza 26 giugno 1951, gli impiegati ferroviari trentanovisti hanno beneficiato delle promozioni di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, solo se in possesso delle qualifiche iniziali delle carriere di con-

petto, d'ordine e dell'esercizio, almeno dal 23 marzo 1939 e con decorrenza 1° maggio 1958, ossia con 7 anni di ritardo rispetto alle analoghe promozioni attribuite agli impiegati di tutte le altre amministrazioni statali.

Allo scopo di sanare questa disparità di trattamento si pone la necessità di un provvedimento, riparatore di una evidente ingiustizia nei confronti di un personale, quale quello dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, benemerito per la dedizione al dovere quanto tutte le altre categorie di servitori dello Stato. E, mentre non può esservi dubbio che il pensiero e la volontà del legislatore in materia di benefici ai dipendenti trentanovisti erano ispirati al proposito di ripristinare l'equilibrio, concedendo appunto specifici benefici di carriera al personale « non squadrista », integro restando il principio della parità di trattamento a parità di condizioni, la proposta di legge richiama l'attenzione del Parlamento sulla posizione grave e umiliante in cui invece si è trovato solo il personale ferroviario.

Agli oneri, previsti in misura modesta, derivanti dall'applicazione della presente legge si potrà far fronte con ordinari stanziamenti di bilancio.

Ringrazio fin da ora gli onorevoli colleghi e il Governo per la considerazione che vorranno accordare alla proposta, a cui guardano con legittima ansia e fiducia tutti quei lavoratori della famiglia dei ferrovieri a cui tanto deve il progresso civile del nostro paese.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sammartino.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Francesco Napolitano:

« Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (2097).

L'onorevole Francesco Napolitano mi ha fatto sapere di rimettersi alla relazione scritta.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Napolitano Francesco.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi, Frunzio, Preziosi Olin-do, Mattarelli Gino, Daniele, Di Luzio, Amodio, Tantalò, Palazzolo, Romualdi, Fracassi, De Capua, Cremisini, Cruciani, Guerrieri Emanuele, Sorgi, Dante, Romano Bruno, Cavaliere, Cassiani e Bignardi:

« Modifiche alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (2446).

L'onorevole Spadazzi ha facoltà di svolgerla.

SPADAZZI. La proposta di legge si propone di eliminare lo stato di disagio nel quale si sono venuti a trovare alcuni dipendenti della pubblica amministrazione in relazione all'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 2928. Si tratta, in particolare, di un gruppo di ispettori generali, direttori di divisione e direttori generali che sono rimasti esclusi dai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 5 della citata legge.

Per ovviare a tale sperequazione, si propone di attribuire agli ispettori generali ed ai direttori di divisione che rivestivano tale qualifica alla data di entrata in vigore della legge n. 928 la nuova qualifica di « ispettore generale superiore » o « direttore superiore di divisione » od altre da stabilirsi con decreti ministeriali. Il trattamento economico sarebbe quello corrispondente ai coefficienti iniziali 900 e 670. Ai direttori generali, poi, dovrebbe essere attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 970.

Al maggiore onere si ritiene che possa provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Per le ragioni sopra indicate mi auguro che la mia proposta di legge possa essere presa in considerazione.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Spadazzi ed altri.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.
(È approvata).

L'ultima proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Cappugi, Storti, Armato, Toros, Scalia, Frunzio, Colasanto, Canestrari e Gerardo Bianchi:

« Riliquidazione della indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione anteriormente al 1° luglio 1956 » (2544).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgerla.

CAPPUGI. La proposta di legge mira ad eliminare lo stato di avvillimento morale nel quale è venuto a trovarsi un considerevole numero di pensionati appartenenti al personale civile e militare dello Stato, collocato in pensione anteriormente al 1° luglio 1956 per effetto della legge 25 novembre 1957, n. 1139, relativa all'assistenza creditizia ai dipendenti statali, che ha stabilito nella misura di un venticinquesimo anziché di un cinquantesimo dell'ultimo stipendio percepito l'aliquota di liquidazione dell'indennità di buonuscita, limitandone l'applicazione soltanto nei confronti di coloro che sono stati collocati a riposo dal 1° luglio 1956 in poi.

Tale legge ha ripristinato quella deprecata discriminazione che era stata eliminata nei confronti dei pensionati con la perequazione dei trattamenti di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica primo gennaio 1956, n. 20, attuata in modo eguale per tutti indistintamente i dipendenti statali, qualunque sia stata la data del loro collocamento a riposo.

La sperequazione ai danni dei pensionati cessati dal servizio anteriormente al primo luglio 1956, appare evidente se si considera che il raddoppio dell'ammontare della buonuscita (un venticinquesimo anziché un cinquantesimo) venne computato sullo stipendio parzialmente conglobato, mentre per coloro che sono andati in pensione dopo il 30 giugno 1956 il computo, in base alla nuova aliquota di un venticinquesimo, è stato effettuato sul nuovo stipendio conglobato.

In altri termini, coloro che sono andati in pensione prima del luglio 1956 hanno percepito una buonuscita inferiore e calcolata su una base di stipendio più bassa rispetto ai dipendenti cui la buonuscita è stata liquidata in data successiva.

Tale sperequazione contenuta nella legge 25 novembre 1957, n. 1139, venne a suo tempo prospettata al Parlamento nel corso della procedura per l'approvazione della legge stessa e la Commissione finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 15 novembre 1957, approvò l'ordine del giorno, accettato dal Sottosegretario per il tesoro del tempo, onorevole Amatucci, con il quale si invitava « il Governo a prendere un provvedimento per la riliquidazione delle indennità di buonuscita già liquidata ai pensionati che sono stati iscritti all'opera di previdenza ed al fondo di previdenza per i personali civili e militari dello Stato ».

Con la proposta di cui vi parlo, i presentatori desiderano che venga colmata la lacuna creata dalla legge anzidetta, estendendo il beneficio della riliquidazione della indennità di buonuscita anche al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione anteriormente al 1° luglio 1956.

Non dovrebbero essere sollevate obiezioni al riguardo, per quanto concerne la retroattività, in quanto la stessa legge 25 novembre 1957, n. 1139, ha disposto che la nuova aliquota per la liquidazione dell'indennità di buonuscita venisse applicata con decorrenza progressiva, cioè dal 1° luglio 1956, anziché dalla data di promulgazione della legge stessa; né per quanto concerne l'onere finanziario in quanto, come indicato all'articolo 2 della proposta, alla copertura dell'onere stesso, che si prevede nella spesa *una tantum* di 50 miliardi circa, verrebbe provveduto con il contributo per la durata di 12 anni, nella misura dell'1 per cento sull'ammontare annuo globale delle pensioni statali, sia da parte dello Stato, sia da parte degli stessi pensionati.

Considerando che il costo annuo delle pensioni statali è di circa 450 miliardi, la categoria dei pensionati, con l'applicazione della trattenuta dell'1 per cento, contribuirebbe al previsto onere di 50 miliardi nella misura di 4 miliardi e 500 milioni per un periodo di 12 anni.

Dato il fine che il provvedimento si propone, confido, assieme agli altri presentatori, che voi tutti, onorevoli colleghi, vorrete prenderlo in considerazione.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento e deferimento a Commissione di una proposta d'inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di inchiesta parlamentare di iniziativa del deputato Giuseppe Cortese:

« Inchiesta parlamentare sull'organizzazione tecnica ed amministrativa degli ospedali e delle case di cura, e sulla situazione sanitaria delle varie regioni d'Italia » (2434).

L'onorevole Giuseppe Cortese ha facoltà di svolgerla.

CORTESE GIUSEPPE. I motivi che mi hanno convinto dell'utilità di presentare questo provvedimento sono molteplici e vari e sarebbe lungo soltanto enumerarli. Ad ogni modo essi convergono tutti in alcune situazioni di cui è stata resa palese la gravità sia nelle aule parlamentari, sia sulla stampa quotidiana e illustrata, sia sui giornali di categoria.

Il progresso tecnico e scientifico, le mutate condizioni e l'orientamento dell'assistenza sanitaria da un lato, le carenze dall'altro hanno provocato uno stato di fatto per cui condizioni di disagio si sono create nell'ambiente sanitario italiano. Siamo all'inizio di un indirizzo nuovo nella politica sanitaria, la quale non può nascere che da una riforma della legislazione riguardante il settore.

Ritengo anche che questa riforma sanitaria possa attingere i migliori elementi da una valutazione obiettiva delle condizioni dell'organizzazione tecnica e amministrativa degli ospedali, delle case di cura, della situazione sanitaria in genere del paese e delle varie regioni in particolare.

Questa inchiesta parlamentare dovrebbe stabilire, in modo definitivo, l'attuale situazione sanitaria del paese, sia dal punto di vista del personale e delle attrezzature, sia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

dal punto di vista amministrativo e organizzativo. Altra finalità sarebbe quella di accertare le condizioni finanziarie degli enti ospedalieri e proporre le misure per far fronte alle attuali difficoltà; studiare la situazione degli organici e delle carriere del personale sanitario e proporre le opportune modifiche; esaminare la possibilità di una soluzione definitiva dei contrasti tra enti ospedalieri ed enti mutualistici; studiare la possibilità di un maggiore coordinamento tra enti statali ed enti pubblici in genere in ordine all'assistenza sanitaria in tutti i suoi aspetti; compiere infine un accertamento obiettivo dei problemi provocati dalle sperequazioni in materia di posti-letto fra le varie regioni e le varie province, e suggerire concrete proposte per andare incontro alle esigenze delle popolazioni meno favorite, con particolare riguardo al mezzogiorno d'Italia.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Trattandosi di una proposta di inchiesta parlamentare, il Governo ritiene suo dovere non interferire sulla decisione e quindi si rimette alla sovranità dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di inchiesta parlamentare.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Poiché la proposta di inchiesta parlamentare Barbieri ed altri n. 2101, concernente la stessa materia, già trovasi assegnata alla XIV Commissione (Igiene e sanità) in sede referente, anche la proposta Cortese Giuseppe, testé presa in considerazione, è trasmessa alla XIV Commissione nella stessa sede.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'accordo del 19 settembre 1950 per la istituzione di una Unione europea di pagamenti (1271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'accordo del 19 set-

tembre 1950 per l'istituzione di un'Unione europea di pagamenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CANTALUPO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo per la istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 8 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956 (1443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 8 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di un'Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare la dichiaro chiusa.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PINTUS, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale n. 8 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 (1444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di un'Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PINTUS, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa in Roma il 31 luglio 1958 (1968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa in Roma il 31 luglio 1958.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PINTUS, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 4 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con annesso e scambi di note, concluso a Roma il 16 luglio 1959 (2371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'India per i servizi aerei con annesso e scambi di note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PINTUS, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con annesso e scambi di note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo con annesso e scambi di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XIV dell'accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Canada sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960. (2372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Canada sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PINTUS, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Canada sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo XII dell'accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Adesione all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950 e sua esecuzione. (2389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale e relativi annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950 e sua esecuzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PINTUS, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Accettazione ed esecuzione della convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.). (2396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione della convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PINTUS, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare le seguenti convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.):

a) convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi;

b) convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17 e 16 delle convenzioni stesse.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

ART. 3.

Il Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti, istituito presso la direzione generale per le accademie e biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, provvederà all'applicazione delle due convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 5 milioni, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

La gestione del Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti resta affidata al Ministero della pubblica istruzione — direzione generale delle accademie e biblioteche — fino all'attuazione di un nuovo ordinamento amministrativo del servizio stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Discussione di disegni di legge: Convalidazione di decreti presidenziali per prelevamenti dal fondo di riserva (1313, 1314, 1315, 1966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di quattro disegni di legge, già approvati dal Senato, per la convalidazione di decreti del Presidente della Repubblica per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la di chiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BELOTTI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1313.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, concernente la prelevazione di lire 765 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1314.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1959, n. 40, concernente la prelevazione di lire 357 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1315.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1959, n. 41, concernente la prelevazione di lire 1 miliardo e 883 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1966.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1959, n. 473, concernente la prelevazione di lire 401 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. I quattro disegni di legge saranno votati direttamente a scrutinio segreto in altra seduta.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

DI GIANNANTONIO ed altri: « Autorizzazione per la continuazione dell'esercizio della casa da gioco di Saint-Vincent » (2600).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Votazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Voteremo ora a scrutinio segreto gli otto disegni di legge nn. 1271, 1443, 1444, 1968, 2371, 2372, 2389, 2396, oggi esaminati.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

Se la Camera lo consente, la votazione segreta sarà fatta contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge De Capua ed altri: Modificazioni all'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi (1418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Capua, Bianchi Gerardo, Quintieri, Pitzalis, Baroni, Di Leo, Bontade Margherita, Martina Michele, Biagioni, Alessandrini, Lombardi Giovanni e Villa Ruggero:

« Modificazioni all'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

REPOSSI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Nell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

« La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente ».

(È approvato).

ART. 2.

Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo è soppresso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dalla Commissione:

« Modificazioni alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione della proposta di legge Toros ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1488), e Bettoli ed altri: Nuove norme sulla efficacia delle marche assicurative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Toros, Casati, Cengarle, Pavan: Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; e di iniziativa dei deputati Bettoli, Pieraccini, Marangone, Armaroli, Brodolini, Berlinguer, Vincenzo Gatto, Castagno, Angelina Merlin, Aicardi e Cacciatore: Nuove norme sulla efficacia delle marche assicurative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Bettoli. Ne ha facoltà.

BETTOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proposte di legge in esame, in quanto si occupano, come si desume dal titolo, delle marche assicurative, potrebbero sembrare, ad un osservatore superficiale, di scarsa importanza. Viceversa, esse riguardano un problema che interessa milioni di lavoratori italiani, essendo il nostro sistema assi-

curativo e previdenziale per il settore dell'impiego privato e, in particolare, per tutti i settori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del trasporto, basato appunto sul sistema delle marche assicurative.

Si tratta di un sistema misto di capitalizzazione e di ripartizione, ma sappiamo bene come viene operato il calcolo della pensione per i lavoratori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale: come base per il calcolo e la determinazione della pensione vengono assunte le marche assicurative che il lavoratore può far valere attraverso l'accreditamento nominativo esistente presso ogni sede provinciale dell'I.N.P.S., e dipende dalla quantità e dal valore delle marche assicurative versate la determinazione dell'importo della pensione.

Anche se la legge n. 218 del 1952 ha portato ad un riordinamento delle pensioni della previdenza sociale, si rende necessario (e su questo credo siano d'accordo tutti i settori della Camera) definire e rivedere completamente la legislazione in materia e avviarci ad una semplificazione del sistema delle pensioni dell'I.N.P.S., prima, per gettare le basi, poi, di un sistema di sicurezza sociale.

Detto questo, a che cosa si riferiscono le proposte di legge in esame, una delle quali reca come primo firmatario il mio nominativo? Queste proposte di legge si riferiscono all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il quale ha già una sua storia, soprattutto quando si pensi che la Corte costituzionale sta facendo giustizia degli abusi che il Governo ha commesso con la promulgazione di esso. Infatti, la Corte costituzionale ha annullato l'articolo che riguarda i contributi in ordine alla disoccupazione ed al diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per i lavoratori che vanno in pensione; ha fatto giustizia dell'articolo che riguarda la prosecuzione volontaria; ha fatto giustizia dell'articolo che riguarda il diritto a godere della rendita d'infornio, nel senso di garantire il diritto della rendita durante il rapporto di lavoro.

Se la Corte costituzionale fosse stata investita del giudizio sull'articolo 9, avremmo probabilmente avuto l'abrogazione — da parte della Corte — anche di questo articolo che rende inefficaci le marche assicurative che non siano consegnate entro 5 anni dalla data della loro applicazione sulle tessere.

Onorevoli colleghi, in Commissione abbiamo insistito sulla nostra proposta di legge di abrogazione pura e semplice dell'articolo 9 del decreto 26 aprile 1957, n. 818, mentre, con

un articolo 2, proponevamo che le marche assicurative dovessero avere comunque efficacia, indipendentemente dalla data in cui sono state applicate.

La Commissione è stata però di diverso avviso e non ha accettato il principio da noi proposto; non ha neppure accettato il punto di vista della proposta dei colleghi Toros ed altri, democristiani della C.I.S.L., i quali chiedevano che le marche assicurative versate dopo i 5 anni dalla loro applicazione fossero considerate valide. Quella proposta di legge prevedeva inoltre la possibilità del riconoscimento dell'efficacia delle marche stesse, pur subordinandolo alla prova, da parte dell'assicurato, della regolarità del rapporto assicurativo.

Nemmeno questo principio è stato però accolto e il Governo ha soltanto consentito che le marche versate dopo i cinque anni vengano rimborsate ai lavoratori interessati, pur considerandole inefficaci a tutti gli effetti.

Non sappiamo se questo principio possa essere sostenuto con ragioni giuridicamente valide in sede di modifica dell'articolo 9 del decreto n. 818, in quanto di una tale norma non si possono trovare i presupposti nella precedente legislazione.

Il regolamento n. 1422, infatti, prevede all'articolo 43 che le tessere hanno, di regola, validità di due anni « secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale », ora I.N.P.S. Va detto subito che tali norme non sono mai state emanate.

L'articolo 44 del regolamento precisa chi è incaricato del ritiro delle tessere; l'articolo 45 stabilisce le modalità per la trasmissione delle tessere scadute; l'articolo 47 dispone che le tessere smarrite, divenute inseribili o distrutte, sono sostituite con un duplicato rilasciato dall'I.N.P.S. a richiesta degli interessati. Si parla, dunque, di tessere smarrite, ma la questione nulla ha a che fare con la validità delle marche assicurative versate all'Istituto della previdenza sociale.

A conferma di ciò sta il fatto che gli stessi colleghi i quali hanno proposto il testo unificato, ora al nostro esame, hanno formulato, per quanto riguarda le tessere smarrite, una norma secondo la quale « la richiesta di duplicati di tessere smarrite o distrutte, di cui all'articolo 47 del regolamento, deve essere presentata all'istituto non oltre cinque anni dalla data nel loro rilascio ».

Non abbiamo alcunché da eccepire contro questa formulazione, ma è certo che l'articolo 47 del regolamento n. 1422 nulla stabilisce circa l'efficacia delle marche assicura-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

tive: tanto è vero che l'I.N.P.S. non ha mai pensato di prescrivere i contributi.

L'articolo 55 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilisce: « I contributi dell'assicurazione obbligatoria si prescrivono con il decorso di 5 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione ». Quindi, l'articolo 55 di questo decreto dell'ottobre 1935 parla di contributi, non di marche assicurative; pertanto, l'unico precedente legislativo del decreto n. 818 è il regolamento del 1924 il quale, per quanto concerne le marche assicurative, dice semplicemente che le tessere « hanno, di regola, la validità di due anni ». Non prevede penalità, non prevede prescrizione o decadenza del valore delle marche assicurative.

Soltanto attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 818, i due anni, di cui all'articolo 43 del regolamento del 1924, n. 1442, sono portati a 5 e la prescrizione si ha per le marche applicate dopo i 5 anni.

Vogliamo legiferare per la modifica di un decreto che non ha precedenti legislativi? Penso che se avessimo trovato nella legge n. 218 del 1950 — la legge di riordinamento — una disposizione che avesse delegato il Governo a riordinare la materia delle marche assicurative, noi potremmo legiferare con tranquillità; ma nel nostro caso, invece, si viene a modificare un articolo di un decreto in gran parte illegittimo. Non so di fronte alla Corte costituzionale quale valore possano avere le modifiche di prescrizione che, nel testo unificato, vengono proposte all'approvazione del Parlamento.

Prima di concludere desidero spiegare le ragioni per le quali insistiamo per l'abrogazione dell'articolo 9 e per dare efficacia alle marche assicurative comunque applicate sulle tessere dall'I.N.P.S.

Occorre ricordare che ogni marca assicurativa ha una copertura di contributi già versati. Non dimentichiamo mai che, attraverso una legge, noi imponiamo ai datori di lavoro, prima di ritirare le marche assicurative, di andare agli uffici postali; ad essi deve essere presentato il modello GS 2 accompagnato da una ricevuta di versamento dei contributi all'I.N.P.S.; dopo di che gli uffici postali sono autorizzati a consegnare agli incaricati dell'azienda le marche assicurative nei tagli richiesti, che devono corrispondere ai contributi versati all'I.N.P.S.

La marca assicurativa rappresenta una piccola, ma importantissima parte del contributo versato, proprio a causa del sistema previdenziale vigente per le imprese private, per cui la marca assicurativa rappresenta la copertura sul sistema di capitalizzazione, mentre il sistema di ripartizione è regolato attraverso il fondo di solidarietà sociale e attraverso il sistema dettato dalla legge n. 218 e successive.

Inoltre non esiste nessuna norma che stabilisca l'inefficacia delle marche assicurative, che sia precedente al famigerato articolo 9 del decreto n. 818. Dobbiamo, ad un certo momento, considerare chi sarebbe il più colpito nel caso che le marche assicurative non fossero accettate. Non già i lavoratori ad occupazione normale e continua: per costoro le aziende, allorché hanno completato l'applicazione delle marche in una tessera, si premurano di versarla all'I.N.P.S. per avere una nuova tessera, anche perché vi sono dei termini di prescrizione entro i quali devono essere applicate sulla tessera le marche assicurative.

Coloro che sarebbero più colpiti sono soprattutto quei lavoratori ad occupazione stagionale, straordinaria o saltuaria, cioè proprio i più bisognosi, coloro che il più delle volte faticano a raggiungere i 15 anni di contribuzione previsti dalla legge n. 218 del 1950. A questo riguardo non va dimenticato che con il 1° gennaio 1962 non basteranno più 15 anni di anzianità di iscrizione all'I.N.P.S. per aver diritto alla pensione, ma occorreranno 15 anni di anzianità di iscrizione e 15 anni di contribuzione piena, altrimenti il lavoratore non avrà diritto a pensione. Pertanto, se procedessimo su questa strada, il più delle volte noi andremmo a colpire quei lavoratori che, per sbadataggine o perché costretti a partire in fretta per l'estero in cerca di un pezzo di pane, non hanno avuto cura di vedere se hanno versato la tessera assicurativa.

Del resto, le marche assicurative versate oltre i 5 anni non è che diano tutti i diritti al lavoratore. Infatti, sappiamo che, per godere dell'assistenza per la tubercolosi e per l'invalidità, il lavoratore deve dimostrare di avere 52 marche assicurative nel quinquennio, o nel biennio se si tratta di benefici per la disoccupazione. In caso contrario, quelle marche hanno efficacia soltanto agli effetti della pensione. Il più delle volte si tratta di marche assicurative dimenticate da coloro che sono andati in guerra, sono marche riferentisi a periodi di guerra o precedenti alla

guerra. Né dobbiamo dimenticare che i 25 centesimi del 1935 sono stati rivalutati per 2,7 volte; che la lira del 1940 è rivalutata 1,5, cioè diventata 1,50, e questo accreditamento vale ai soli effetti del calcolo della contribuzione base per avere diritto alla pensione.

Negare il riconoscimento di queste marche vuol dire dimenticare qual è il valore odierno della moneta e che sono proprio queste le tessere assicurative che eventualmente vengono reperite. Gli uffici provinciali della previdenza sociale potrebbero a noi confermare che in tutto il periodo di tempo relativo all'applicazione del decreto n. 818 si sono andate accumulando decine di migliaia di tessere assicurative che restano lì in attesa che il legislatore o la Corte costituzionale dicano una parola sulla validità o meno di queste marche; anche perché l'Istituto della previdenza sociale si è accorto che ad un certo momento la norma dell'articolo 9 non può stare in piedi e pertanto si aspettava e si aspetta ancora un intervento che dia efficacia giuridica a queste marche assicurative. Ci dimentichiamo che sono tessere assicurative vecchie e che interessano poco agli effetti dell'economia del bilancio dell'I.N.P.S.

Sono molte le ragioni per le quali noi chiediamo al Parlamento il riesame del provvedimento così come ci viene dalla Commissione, perché, pur restando ferma la validità delle marche assicurative del quinquennio alla data della presentazione delle tessere, per il periodo precedente si applichi almeno la norma per cui le marche assicurative relative ai periodi anteriori ai 5 anni dalla data di restituzione all'istituto delle tessere, siano efficaci ai fini del diritto alle prestazioni solo se accompagnate dalla prova della regolarità del rapporto assicurativo.

Anche noi ci preoccupiamo dell'eventuale irregolarità di qualche tessera assicurativa, però non vorremmo che l'eccezione diventasse la colpa per tutti i lavoratori che presentano in ritardo le tessere assicurative. Ecco perché vorremmo che il Parlamento riconoscesse la validità a queste marche previa prova che veramente sono state applicate sulle tessere poiché esisteva un rapporto di lavoro ed un rapporto assicurativo. Questa nostra richiesta, d'altro canto, era stata affacciata anche dai colleghi della C.I.S.L.

Di conseguenza, chiediamo, se il Parlamento vorrà accettare questa nostra posizione, che venga abolito il comma che prevede il rimborso delle marche assicurative. Infatti, provatevi ad immaginare, onorevoli

collegi, in quale situazione morale si verrebbero a trovare i vecchi lavoratori, che con il 1962 dovranno avere almeno 15 anni di contribuzione. Essi si troveranno a non vedersi riconosciuto un certo numero di marche assicurative, a vedersi rimborsare l'importo di marche assicurative che sono forse proprio quelle decisive al fine di conseguire quei 15 anni di contribuzione indispensabile per avere il minimo di pensione. E oltre tutto il rimborso diventerebbe una burla.

D'altro canto, l'Istituto della previdenza sociale rimborsa tutte le marche assicurative che sono in periodi successivi considerate più anziane del quinquennio? Se il rimborso avviene, io mi domando: dove è l'imbroglione? Se non li rimborsa, l'istituto deve pur tutelarsi perché queste marche corrispondano veramente al rapporto assicurativo. E se corrispondono a un rapporto assicurativo, per quale ragione non devono essere riconosciute agli effetti di un'unica prestazione: la pensione di invalidità e vecchiaia?

Ecco perché l'articolo unico sostitutivo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 è stato presentato in aula in una situazione anormale. Ho l'impressione che si legiferi in una situazione di equivoco. Vogliamo una discussione la più ampia possibile, in considerazione che si tratta di problemi di principio molto gravi. Da molti anni si afferma che in materia di previdenza sociale bisogna progredire con piedi di piombo, perché, modificando, si rischia di compromettere altri istituti legati al punto particolare della previdenza sociale che si vuol modificare.

Nel caso, non solo non rivediamo niente, ma incidiamo nella materia stabilendo posizioni di principio molto gravi per la loro sostanza. Le marche assicurative, infatti, rappresentano quel che è più caro al lavoratore, soprattutto quando egli raggiunge una certa età, in quanto esse garantiscono una sicurezza, sia pure parziale, per la vecchiaia. Con troppa facilità noi affermiamo che talune marche assicurative non sono valide.

Vorrei che il problema fosse affrontato e approfondito in un ampio dibattito, perché sono certo che la sensibilità dei parlamentari servirà a trovare un compromesso adeguato ed efficace. Non vi possono essere in argomento posizioni esclusive: tutti i parlamentari hanno lo stesso dovere nei confronti di coloro che nel lavoro consumano la loro esistenza e che hanno il diritto di contare negli ultimi anni della loro vita sulla solidarietà

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

di tutta la nazione. Questo è un obbligo morale, civile e democratico sancito dalla Costituzione e dalla coscienza nazionale. (*Applausi a sinistra*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Repossi.

REPOSSI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto esprimo il mio compiacimento all'onorevole Bettoli per la passione che egli pone e l'accurata ricerca di elementi che egli compie nell'esame dei problemi del lavoro e della previdenza sociale. Ciò dimostra che nel Parlamento giovani deputati si vanno compiutamente formando, lasciando bene a sperare per il domani.

Detto questo, mi sia consentito introdurre nella discussione una nota sentimentale. Talvolta, nell'intento di far bene, si rischia di compromettere tutto, proprio perché non si ha una visione esatta delle possibili conseguenze future di una determinata azione. Ho la fortuna di essere nonno e so che i nonni, quando portano a spasso i nipotini, sono portati ad accontentarli in tutti i loro desideri; così non ci pensano due volte ad accompagnare i nipotini in pasticceria, comprando loro dolci, senza pensare alla eventualità di disturbi al delicato stomaco dei bambini.

ALBARELLO. Ma la pensione per i lavoratori non è un pasticcino!

REPOSSI, Relatore. Nessuno lo dice e nessuno lo pensa. Il mio era solo un modo di ragionare con calma e con persuasione. Se invece vogliamo adoperare un altro sistema, allora dobbiamo innanzitutto rilevare le contraddizioni esistenti nelle proposte dell'onorevole Bettoli.

L'onorevole Bettoli rilevava come la nostra discussione vertesse su qualcosa di inesistente, o meglio su qualcosa di palesemente (secondo lui) incostituzionale. Egli infatti faceva notare che, se la Corte costituzionale avesse preso in esame l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1957, n. 818, lo avrebbe certamente dichiarato incostituzionale.

Data questa premessa, l'onorevole Bettoli è senza dubbio in contraddizione quando nella sua proposta di legge chiede l'abrogazione di una disposizione che giuridicamente o costituzionalmente non esiste.

Credo che le cose invece debbano essere viste su un piano diverso. Esiste un decreto che non è stato mai dichiarato incostituzionale e quindi ha forza di legge. Abbiamo pertanto davanti a noi una norma alla quale cerchiamo di apportare modifiche. Da parte nostra, quindi, non esiste alcuna contraddizione.

Inoltre, dobbiamo fare una certa distinzione per ciò che riguarda i lavoratori interessati a questa norma. Un conto è, infatti, parlare di lavoratori che effettivamente vengono ad essere colpiti da questa norma, un conto è invece parlare di lavoratori che solo teoricamente potrebbero trovarsi in una situazione siffatta.

Ma perché siamo arrivati oggi alle determinazioni al nostro esame? Perché ci siamo trovati di fronte ad una applicazione di una norma che risale — come ho ricordato nella relazione — al lontano 1924 (colgo l'occasione per rilevare che nel testo dell'articolo il n. 1442 va corretto in n. 1422). Esattamente l'onorevole Bettoli ha citato gli articoli 43, 44, 46 e 47 di quella legge. Ora è stata appunto l'applicazione, ad un certo momento, dell'articolo 43 che ha creato una situazione nuova nel campo assicurativo. Infatti per questo articolo la tessera aveva una validità di due anni, secondo le norme che sarebbero state emanate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (tale la vecchia denominazione dell'attuale I.N.P.S.). Ora non è che le norme non siano mai state emanate: lo sono state, ma ben una ventina d'anni dopo. Perché questo? L'educazione al sistema previdenziale in tutti i campi del lavoro non era formata, è inutile negarlo. Soprattutto durante il primo decennio, v'è stata al riguardo una situazione molto difficile, caratterizzata dalla frequenza delle evasioni all'obbligo assicurativo, talvolta in omertà coi lavoratori, che credevano di fare un bel risparmio non versando quelle 2 lire e 50 settimanali. Nel campo dell'agricoltura poi ad un certo momento per ottenere che si effettuassero i versamenti assicurativi si sono dovuti creare gli elenchi anagrafici. Per questo periodo di tempo si era notato che i versamenti non corrispondevano al numero delle tessere ritirate; era evidente che questa situazione

comprometteva l'acquisizione di quei diritti che si erano voluti stabilire.

In considerazione di quanto ho detto, per una ventina di anni si è tollerato che le cose procedessero in maniera non strettamente ortodossa; quando risultava che una certa quantità di contributi era stata versata, essa veniva ritenuta valida qualunque fosse il periodo del versamento. Ora, un po' tardivamente, la norma dell'articolo 43 viene applicata e tutte le tessere non versate entro i due anni cessano di essere valide.

Ma si fa qui una questione di tessere o una questione di contributi? Non si fa questione di marche, perché le marche altro non sono che gli stessi contributi. I contributi in Italia, salvo rari casi, si versano secondo una determinata norma. Non è che si vada nella sede dell'istituto previdenziale a versare 50 lire (anche se, ripeto, vi è qualche sede, quella di Trieste, se non erro, che effettua i versamenti in maniera un po' diversa), ma il contributo è rappresentato da una marca.

A questo punto va ricordato che centinaia di migliaia di lavoratori hanno visto contestati dei valori che invece erano stati regolarmente versati. Determinatasi la situazione per la quale da una parte l'istituto applica una norma, forse con severità (ma questa è un'altra questione), dall'altra questi lavoratori, dopo che per tanti anni non erano stati richiamati all'impegno del versamento della tessera entro i termini di validità della stessa, protestavano chiedendo che fossero ritenuti validi i contributi versati (tralascio ora la questione della prescrizione, della quale mi occuperò poi), come si è rimediato? In un primo momento si è provveduto in via amministrativa ammettendo la validità della tessera. Ad un certo momento è intervenuto il famoso — l'onorevole Bettoli l'ha definito « famigerato », ma io non mi sento di chiamarlo così — decreto presidenziale del 26 aprile 1957, n. 818, il quale stabilisce termini diversi per la validità delle tessere.

Ora, è vero che molti articoli sono stati dichiarati illegittimi (non incostituzionali, il che è altra cosa: incostituzionale è una norma che si pone contro la Costituzione), in quanto innovano, mentre un regolamento non poteva innovare, cioè non poteva introdurre una norma che la legge non prevedeva e quindi molto giustamente ha operato la Corte costituzionale. Ma in questo caso la norma diventava più favorevole. Infatti il regolamento n. 1422 indica la validità in anni due mentre l'articolo 9 del decreto n. 818 del 1917 porta a cinque anni tale validità, ed anche per la

richiesta di duplicati fissa il termine a cinque anni. In più, preoccupandosi delle varie migliaia di lavoratori — non si sapeva allora né si sa ancora quanti siano con precisione — in possesso di vecchie tessere con applicate delle marche, stabiliva che tutte queste tessere sarebbero state ritenute valide purché fossero presentate all'Istituto della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma.

Quindi non si è proceduto ad un annullamento di valori; si è stabilita, invece, una norma precisa la quale indicava come ci si doveva contenere per l'avvenire, lasciando inoltre a questi lavoratori un anno di tempo per presentare le vecchie tessere assicurative conservate nei canterani o dentro vecchi libri, tessere le quali sarebbero state tutte ritenute valide.

Senonché — questa è la reale situazione — passato quest'anno ci si è accorti che, purtroppo, altri lavoratori, per motivi diversi, taluni ingiustificati, altri giustificatissimi, si sono trovati ad avere ancora in mano questi valori perché non hanno provveduto al tempestivo versamento delle tessere e, presentandole all'Istituto della previdenza sociale, l'istituto le ha giustamente, in base al decreto, dichiarate inefficaci. Questi valori dunque sarebbero andati dispersi e, peggio ancora, non sarebbero stati nemmeno rimborsabili, perché, ai sensi del decreto, nemmeno le marche erano rimborsabili.

E veniamo alle due proposte di legge. La proposta di legge Bettoli, pur ispirata dal buon intendimento di fare qualcosa di veramente rispondente agli interessi dei lavoratori, reca però in sé un grosso pericolo, specialmente all'articolo 2, laddove dispone che « le marche assicurative comunque applicate sono pienamente efficaci ». Questa dizione, involontariamente (poiché non credo che questo sia l'intendimento del collega Bettoli e degli altri presentatori della proposta di legge), arriva alla conseguenza che se una persona presenta una tessera comunque sia, che rechi applicate marche comunque siano, siano esse dovute a versamenti regolari oppure a versamenti indebiti o fraudolenti, ebbene, quelle marche devono essere ritenute valide. Questo non è certamente, ne sono certo e ripeto, l'intendimento dei proponenti.

BETTOLI. Noi nel dettare questa norma tenevamo presente il criterio che non si possono prendere le marche assicurative come si va a prendere il pane, ma bisogna essere a ciò abilitati.

REPOSSI, *Relatore*. Ma l'espressione « comunque applicate » fa immaginare che, teoricamente almeno, una persona possa staccare le marche dalla tessera di un fratello morto e applicarle sulla propria. A ciò porta la lettera della norma contenuta nella sua proposta di legge, anche se, torno a ripetere, sono convinto che lo spirito che l'informa è ben diverso, onorevole Bettoli.

BETTOLI. Ma questo è assurdo !

REPOSSI, *Relatore*. Sarà assurdo, ma questo potrebbe accadere con la norma da lei proposta ! Sono convinto che questo non era nelle intenzioni dei presentatori, ma una norma siffatta evidentemente non può essere accolta.

A questo punto sorge un'altra questione, quella connessa con l'articolo 55 del decreto-legge n. 1827 del 1935 che dispone la prescrizione e che stabilisce che ogni singolo contributo omesso è prescritto se dalla data in cui doveva essere applicato sono trascorsi cinque anni.

Quale norma troviamo al riguardo nella proposta di legge dei colleghi Toros ed altri ? La norma per la quale le tessere assicurative hanno la validità di cinque anni : tale precetto è collegato alla possibilità di controllo in rapporto alla prescrizione quinquennale.

È chiaro che, se non avessimo la questione della prescrizione delle tessere, il problema potrebbe presentarsi sotto un aspetto diverso. Dunque ci troviamo di fronte a questa norma (prevista nella proposta di legge Toros e, prima ancora, nel citato decreto-legge del 1935) che stabilisce la prescrizione quinquennale. (Del resto questo principio è sancito anche nel codice civile). Ed allora ecco che noi a tutte le tessere assicurative attribuiamo la validità quinquennale : cioè al momento in cui vanno consegnate non devono essere cadute nella prescrizione quinquennale.

La *ratio* ispiratrice della norma è volta alla tutela stessa dei lavoratori. Ricordo di aver fatto un esempio in Commissione a tal proposito : citai il caso di un lavoratore che abbia prestato servizio presso una ditta dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1957; la ditta abbia omesso l'applicazione dei contributi, applicando invece le marche solamente per gli ultimi cinque anni, cioè per il periodo 1952-57. La tessera ha validità illimitata. Il lavoratore deve versare la tessera all'istituto, ma, nonostante tutti i benserviti che volete e che dimostrano il periodo lavorativo, l'Istituto della previdenza sociale accerta che vi è un periodo scoperto e, poiché è intervenuta la prescrizione quinquennale...

BETTOLI. Ma in questo caso mancano le marche !

REPOSSI, *Relatore*. Mancano soltanto per un periodo...

BETTOLI. Ad ogni modo, a farne le spese sarebbe sempre il disgraziato lavoratore, che rimarrebbe vittima della prescrizione.

REPOSSI, *Relatore*. Ed è questo pericolo che bisogna evitare prevedendo un congegno tale che renda agevole la tutela e la regolazione della posizione dei lavoratori. Tra l'altro, è previsto che le tessere possano essere versate anche sino a novanta giorni dopo la scadenza; quando poi anche questo termine venisse superato, i lavoratori avrebbero sempre la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi versati.

Va tenuto presente che il ritiro delle tessere non rappresenta soltanto un atto fiscale, ma di controllo e tende a tutelare i lavoratori, evitando che essi rimangano vittima di mancati versamenti nei confronti dei quali non potrebbe essere effettuata alcuna azione di recupero. Oltre a ciò, attraverso le tessere vi è la possibilità di effettuare più accurati controlli sul rispetto della legislazione vigente in materia previdenziale.

BETTOLI. L'Istituto della previdenza sociale controlla già le aziende attraverso i versamenti *G.S.-2*.

REPOSSI, *Relatore*. I moduli *G.S.-2* riguardano versamenti globali, che si riferiscono cioè al totale dei contributi a carico dell'azienda; con quei moduli non è possibile controllare le varie posizioni individuali né si può, di conseguenza (sempreché non si voglia modificare l'attuale sistema), seguire l'andamento dei contributi riferiti ad ogni singolo lavoratore.

Va d'altra parte tenuto presente che se il datore di lavoro trascura di applicare le marche, questa sua omissione non può essere accertata, salvo il caso di un'ispezione effettuata da un funzionario dell'I.N.P.S.; ma non si può evidentemente pretendere che l'istituto invii periodicamente propri funzionari in tutte le aziende italiane !

Attraverso la norma che prevede l'obbligo del versamento delle tessere si realizza, dunque, la tutela degli interessi dei lavoratori, i quali vengono così sollecitati ad essere diligenti nella difesa dei loro diritti.

Si potrebbe obiettare che verrebbero tuttavia dispersi quei valori che probabilmente sono ancora in possesso dei lavoratori o delle aziende; ma la proposta al nostro esame prevede che ancora per altri due anni tutte le vecchie tessere possano essere consegnate al-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

l'I.N.P.S. e che le marche su di esse applicate abbiano piena validità, ad ogni effetto. Abbiamo dunque di fronte a noi un periodo di tempo abbastanza lungo per regolarizzare le posizioni pendenti.

D'altra parte, non si deve esagerare (soprattutto da parte di sindacalisti, che dovrebbero avere maggiore fiducia nelle capacità dei lavoratori) nel descrivere lo stato di arretratezza del nostro popolo e nel lamentarne l'immaturità. Ma, se così si vuole che siano le cose, ricordo il dovere di certe istituzioni e delle organizzazioni sindacali, e cioè l'intervento dello Stato con centinaia di milioni ai diversi patronati ed alle varie organizzazioni di assistenza. Perché questo? Appunto perché siano vicini ai lavoratori, siano i loro segretariati e questi doveri siano adempiuti.

Credo pertanto che quanto oggi viene proposto nel testo unificato della Commissione e che è stato accettato dal Governo, risponda contemporaneamente agli interessi contingenti dei lavoratori e serva a tutelarli per l'avvenire. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La chiara ed esauriente esposizione del relatore mi esonererebbe dall'intervenire. Vorrei fare soltanto alcune osservazioni su quanto ha detto l'onorevole Bettoli.

La discussione in Commissione è stata un po' anticipatrice di quella che ha avuto luogo in aula, dove, mi pare, sono stati svolti gli stessi argomenti. Le tesi dell'onorevole Bettoli non furono accolte dalla maggioranza della Commissione. Egli non ha presentato emendamenti, quindi mi sembra che la discussione sia piuttosto accademica e serva soltanto a chiarire i rispettivi punti di vista.

Il Governo si è reso conto delle ragioni di carattere pratico che hanno indotto a discutere nuovamente questo tema: soprattutto per dare la possibilità ai lavoratori emigrati di vedere riaperti i termini per la restituzione delle tessere. Perciò, anziché a riaprire i termini per un solo anno, il Governo è stato favorevole a riaprirli per due anni, come è stato stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del testo della Commissione.

Il Governo ha anche accettato un criterio un po' innovativo rispetto alla legislazione vigente, cioè che le marche considerate inefficaci diano diritto a rimborso e che quindi non abbia luogo un arricchimento senza causa dell'I.N.P.S.

Il Governo, invece, non è stato favorevole, per le ragioni esposte dal relatore, al mutamento del sistema, poiché si tratta di intaccare un istituto, quello della prescrizione quinquennale, che è strettamente collegato con la modifica che qui si vorrebbe fare. Il relatore ha spiegato e chiarito qual è la connessione tra l'istituto della prescrizione quinquennale e tutti i problemi che sorgerebbero da questa proposta di legge. Ritengo perciò, per questa parte, di potermi rifare alle argomentazioni già svolte dall'onorevole Repossi.

Affermare che il testo unificato della Commissione non muta nulla mi pare sia esagerato, dal momento che vi sono due anni di tempo in aggiunta all'anno che è stato precedentemente stabilito dal decreto presidenziale del 1957, affinché i lavoratori, che si trovano in certe condizioni, possano regolarizzare la loro posizione assicurativa. Credo che un passo avanti notevole sia stato compiuto, senza intaccare principi fondamentali, che non hanno valore giuridico astratto ma servono proprio a tutelare la certezza del diritto per tutti.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, Segretario, legge:

«L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è sostituito dal seguente:

«Le tessere assicurative hanno, di regola, la validità di cinque anni dalla data di emissione e dovranno essere riconsegnate allo Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro o dai titolari entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza.

Le marche assicurative, relative a periodi anteriori di oltre cinque anni alla data di restituzione all'Istituto delle tessere personali sulle quali sono applicate, sono inefficaci sia ai fini del diritto alle prestazioni cui i contribuiti si riferiscono che della misura delle medesime.

I contribuiti anteriori di oltre cinque anni alla data di consegna delle tessere personali, eventualmente dichiarati inefficaci a tutti gli effetti, possono essere rimborsati quando il rimborso sia richiesto dagli interessati entro un anno dalla data di comunicazione della inefficacia dei contribuiti stessi.

La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte, di cui all'articolo 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.

In deroga a quanto sopra disposto sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio, qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. La proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'accordo del 19 settembre 1950 per la istituzione di una Unione europea di pagamenti » (1271):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	241
Voti contrari	98

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 8 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956 » (Approvato dal Senato) (1443):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	245
Voti contrari	94

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 » (Approvato dal Senato) (1444):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	240
Voti contrari	99

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa in Roma il 31 luglio 1958 » (Approvato dal Senato) (1968):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	243
Voti contrari	96

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con annesso e scambi di note, concluso a Roma il 16 luglio 1959 » (2371):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	245
Voti contrari	94

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Canada sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960 » (2372):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	245
Voti contrari	94

(La Camera approva).

« Adesione all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950 e sua esecuzione » (2389):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	246
Voti contrari	93

(La Camera approva).

« Accettazione ed esecuzione della convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) » (2396):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	245
Voti contrari	94

(La Camera approva).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Bonomi	Cruciani	Gonella Giuseppe
Aicardi	Bontade Margherita	Cucco	Gorreri Dante
Alba	Borin	Curti Aurelio	Gorrieri Ermanno
Albarelo	Bottonelli	Dal Canton Maria Pia	Gotelli Angela
Alberganti	Breganze	D'Ambrosio	Grasso Nicolosi Anna
Aldisio	Brighenti	Dami	Graziosi
Alessandrini	Bucciarelli Ducci	Daniele	Greppi
Amadei Giuseppe	Buffone	Dante	Grilli Antonio
Amadei Leonetto	Busetto	D'Arezzo	Grilli Giovanni
Amatucci	Buttè	De Capua	Guerrieri Emanuele
Ambrosini	Buzzetti Primo	De Caro	Guerrieri Filippo
Amiconi	Buzzi	De Grada	Gui
Amodio	Cacciatore	Del Bo	Guidi
Andreucci	Caiazza	Del Giudice	Gullo
Angelino Paolo	Calasso	Delle Fave	Helfer
Angelucci	Calvaresi	De Maria	Invernizzi
Angrisani	Camangi	De Martino Carmine	Iozzelli
Ariosto	Canestrari	De Marzi Fernando	Isgrò
Armani	Cantalupo	De Meo	Jacometti
Armaroli	Caponi	De Michieli Vitturi	Landi
Armato	Cappugi	De Pascalis	Lapenna
Armosino	Capua	Diaz Laura	Lattanzio
Assennato	Carra	Di Benedetto	Leccisi
Avolio	Carrassi	Di Giannantonio	Lenoci
Babbi	Casati	Di Luzio	Leone Raffaele
Baccelli	Cassiani	Di Nardo	Liberatore
Badini Confalonieri	Castagno	Di Paolantonio	Limoni
Baldelli	Castelli	Dominedò	Longoni
Baldi Carlo	Castellucci	Donat-Cattin	Lucchesi
Barbaccia	Cavaliere	Fanelli	Lucchi
Barberi Salvatore	Cavazzini	Fanfani	Lucifero
Barbi Paolo	Caveri	Fasano	Lucifredi
Bardini	Ceccherini	Feroli	Macrelli
Bartesaghi	Cengarle	Ferrara	Malagugini
Bartole	Ceravolo Mario	Ferrari Francesco	Malfatti
Beccastrini Ezio	Cerreti Alfonso	Ferrari Giovanni	Mannironi
Belotti	Cervone	Ferrarotti	Marchesi
Beltrame	Cianca	Fiumanò	Marconi
Berloffa	Cocco Maria	Fogliazza	Marenghi
Berry	Codacci-Pisanelli	Folchi	Mariani
Bersani	Coggiola	Forlani	Marotta Michele
Bertè	Colasanto	Fornale	Marotta Vincenzo
Bertinelli	Colitto	Fracassi	Martina Michele
Bertoldi	Colleselli	Francavilla	Martinelli
Bettoli	Colombi Arturo Raf- faello	Franceschini	Martino Edoardo
Biaggi Nullo	Colombo Renato	Franco Pasquale	Martino Gaetano
Bianchi Fortunato	Colombo Vittorino	Franco Raffaele	Martoni
Bianchi Gerardo	Comandini	Franzo Renzo	Marzotto
Biasutti	Compagnoni	Frunzio	Mattarelli Gino
Bignardi	Concas	Fusaro	Matteotti Gian Carlo
Bima	Conci Elisabetta	Gagliardi	Matteotti Matteo
Bisantis	Conte	Galli	Maxia
Bogoni	Corona Giacomo	Gaudioso	Mazza
Boidi	Cortese Giuseppe	Geffer Wondrich	Mazzoni
Bolla	Cotellessa	Gennai Tonietti Erisia	Mello Grand
Bologna		Germani	Miceli
		Giolitti	Minasi Rocco
		Gitti	Misefari

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

Monasterio	Russo Vincenzo
Montanari Silvano	Salutari
Monte	Sangalli
Montini	Sannicolò
Musotto	Santarelli Enzo
Musto	Santarelli Ezio
Nanni Rino	Savio Emanuela
Napolitano Francesco	Savoldi
Natali Lorenzo	Scalia Vito
Negrone	Scarascia
Nucci	Scarlatò
Origlia	Scarongella
Palazzolo	Scarpa
Paolucci	Schiano
Passoni	Schiavetti
Pastore	Schiavon
Patrini Narciso	Sciolis
Penazzato	Sciorilli Borrelli
Pennacchini	Secreto
Perdonà	Sedati
Pertini Alessandro	Sforza
Petrucci	Silvestri
Piccoli	Simonacci
Pintus	Sodano
Pirastu	Soliano
Pitzalis	Sorgi
Polano	Spadazzi
Prearo	Sullo
Preti	Sulotto
Preziosi Costantino	Tambroni
Preziosi Olindo	Tantalo
Principe	Targetti
Pucci Ernesto	Terragni
Pugliese	Terranova
Quintieri	Tesauo
Radi	Titomanlio Vittoria
Rapelli	Togni Giulio Bruno
Ravagnan	Togni Giuseppe
Reale Giuseppe	Tognoni
Reposi	Tonetti
Resta	Toros
Restivo	Trebbi
Ricca	Tremelloni
Riccio	Turnaturi
Ripamonti	Vacchetta
Rivera	Valiante
Roberti	Valori
Rocchetti	Valsecchi
Roffi	Venegoni
Romanato	Vetrone
Romeo	Viale
Rossi Maria Madda-	Vicentini
lena	Vidali
Rossi Paolo	Vigorelli
Rossi Paolo Mario	Villa Giovanni Oreste
Russo Salvatore	Villa Ruggero
Russo Spena Raf-	
faello	

Zaccagnini	Zugno
Zanibelli	Zurlini
Zoboli	

Sono in congedo (concesso nella seduta precedente):

Azimonti	Pajetta Gian Carlo
Battistini Giulio	Rubinacci
Borghese	Sinesio
Carcatera	Vedovato
Merenda	Vincelli
Migliori	

(concesso nella seduta odierna):

Baroni	Pedini
De Leonardis	

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Elevazione del limite di importo delle aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, disposte in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094 » (2595) (*Con parere della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Agricoltura):

« Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61 » (2594) (*Con parere della V Commissione*);

alla XIV Commissione (Igiene e sanità):

CERAVOLO MARIO e MARCONI: « Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti » (2487) (*Con parere della II Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge Aimi: « Deroga all'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento degli impegni derivanti dall'applicazione della legge 27 novembre 1956, n. 1367 » (2301), assegnata alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, tratta materia analoga a quella del disegno di legge n. 2595, testé deferito alla stessa Commissione in sede

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Aimi debba essere deferita alla VI Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguente provvedimento è deferito alla VIII Commissione (Istruzione) in sede referente:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Concorsi a cattedre di lingua straniera nelle scuole medie e nelle scuole di avviamento professionale, nella prima applicazione della legge 22 settembre 1960, n. 1079 » (2582).

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazione a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno esprimere con proprio atto politico una severa condanna per il fatto vandalico consumato stanotte contro la memoria di Giacomo Matteotti, con l'asportazione della lapide che ne ricorda il rapimento e l'assassinio per mano fascista.

« Ciò in rapporto alla necessità di condannare non solo gli esecutori materiali dell'atto, ma specialmente il movimento antidemocratico che ne è l'ispiratore con l'esaltazione di quanto più obobrioso fu espresso dalla dittatura fascista; necessità tanto più impellente, se si considera l'attuale propensione di alcuni circoli vicini al Governo a rivalorizzare tale movimento, convogliandolo, specie nella capitale, nella soluzione filogovernativa dei più gravi problemi politici del momento.

(3158) « LIZZADRI, MENCHINELLI, SCARONGELLA, JACOMETTI, PIGNI, MINASI, AICARDI, RICCA, LANDI, CATTANI, PIERACCINI, PASSONI, BRODOLINI, ARMAROLI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se non ravvisino la ne-

cessità di intervenire eccezionalmente con i mezzi a loro disposizione perché sia risolto o, quanto meno, venga impostato in modo razionale per una progressiva e graduale soluzione il problema delle case pericolanti nella città di Sassari.

« I giornali hanno dato notizia in questi giorni della decisione presa dal comune di immediato sgombero di oltre quaranta famiglie da un blocco di case in via Alivesi, che stanno per crollare. Numerosi altri edifici nel centro della vecchia Sassari si reggono solo per i puntelli di sostegno, che vi hanno applicato i vigili del fuoco, ma esse rappresentano, oltre che una offesa all'estetica e all'igiene, un incombente pericolo per le centinaia di famiglie, che, in mancanza di altri migliori alloggi, sono costrette ad abitarle.

« Questa allarmante situazione si inquadra in quella ancora più vasta del complesso di case malsane, di tuguri e di "zone inabitabili" che affligge la città e che richiede l'intervento dei ministeri competenti, essendo impossibile, per la vastità e complessità del problema che il comune possa provvedervi adeguatamente con i propri mezzi.

(14805)

« BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti ritiene di dover adottare per costringere le imprese minerarie della Sicilia a mettere in atto tutte le misure idonee ad evitare il ripetersi di gravissimi infortuni, anche mortali, di cui rimangono vittima moltissimi lavoratori.

(14806)

« VIZZINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se è a conoscenza che a fronteggiare la grave epidemia di tifo, che ha colpito la popolazione di Campoligure, in provincia di Genova, ove si contano un centinaio di ammalati, tra cui intere famiglie, vi è un solo sanitario, il medico condotto De Ferrari (essendo l'altro infermo), che vi provvede con encomiabile senso di dedizione al dovere, ma insufficiente sia per la notevolissima diffusione dell'epidemia, sia per le incessanti richieste di intervento. Ancora, se è a conoscenza che ai solleciti delle autorità comunali della località colpita, perché fossero inviati altri sanitari, non è stato provveduto e non è stata neppure effettuata quella pur preannunciata azione di disinfezione nelle case, dove si sono verificati casi di contagio. Infine, in conside-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960.

razione di tale carenza di provvedimenti, che avrebbero dovuti essere assunti con quella immediatezza che la situazione imponeva e impone, quali interventi intende assumere nei confronti delle autorità che avrebbero dovuto provvedere.

(14807) « GONELLA GIUSEPPE, CUCCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se:

non sia intenzione del Governo intervenire tempestivamente per il riordinamento delle leggi che regolano l'attività sportiva, al fine di approvare norme più moderne, funzionali ed operanti, che, fra l'altro, evitino, d'ora in avanti, sistemi superati nella condizione del « Coni », nell'amministrazione sportiva, nella norma e nella elezione dei suoi dirigenti;

non si ritenga di convocare sollecitamente, come proposto dall'associazione nazionale atleti azzurri d'Italia, una costituente dello sport, la quale, formata da tecnici e sportivi di provata capacità, da giuristi e parlamentari, scienziati e giornalisti specializzati, dia ogni garanzia per la formulazione e la proposta di una legge che costituisce la "Carta" fondamentale dello sport italiano e lo strumento valido per la sua penetrazione e sviluppo soprattutto molto atteso nelle regioni del sud.

(14808) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno dar luogo ad alcuni provvedimenti vivamente attesi dai graduati e militari dei corpi di polizia.

« In particolare l'interrogante chiede di sapere:

1°) se non si creda necessario dar luogo al conglobamento totale delle retribuzioni percepite dai graduati e militari, il che comporterebbe un miglioramento delle pensioni che in atto risultano inferiori a quelle percepite da tutti gli altri impiegati statali, parastatali e degli enti locali;

2°) se non reputi logico dar luogo alla corresponsione dello straordinario per il servizio prestato oltre le otto ore giornaliere regolamentari.

(14809) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali determinazioni intenda assumere per eliminare

le gravi sperequazioni che si verificano in sede di applicazione dell'imposta di successione.

« In particolare, l'interrogante rileva la gravità delle aliquote in vigore, approvate con legge 12 maggio 1949, in quanto rapportate ad un periodo (1949) in cui l'economia agricola non attraversava lo stato di depressione in atto lamentato ed il mercato fondiario manteneva un ritmo sostenuto.

« L'aumento fittizio dei valori dei fondi rustici, dovuto non solo ad elementi intrinseci degli stessi, ma a cause del tutto estranee, ha portato come conseguenza che gli stessi beni, aventi la stessa consistenza intrinseca, vengono oggi colpiti in misura proporzionalmente più elevata.

« L'inconveniente lamentato è documentato e reso ancor più grave dalla situazione di fermo assoluto del mercato fondiario nell'ultimo triennio, che rende impossibile l'indispensabile realizzo per far fronte all'insostenibile gravame dell'imposta di successione.

(14810) « BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno sospendere nella provincia di Trapani, date le difficoltà in cui versa quella agricoltura, il pagamento della rata di dicembre 1960 delle imposte e sovrimposte sui terreni e dei contributi unificati.

(14811) « PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza del fatto che il provveditorato agli studi dell'Aquila ha rifiutato l'autorizzazione al funzionamento del secondo corso specializzazione "edili" per l'anno 1960-61, pur essendo nota la importanza di tale corso per i giovani interessati e le loro famiglie e pur essendo stato accertato che l'onere finanziario era lievissimo, non comportando il corso riduzioni di orario o modifiche al piano didattico generale (trattasi solo di pagare la somma corrispondente a cinque ore settimanali in più);

per sapere se simili decisioni si ritengono conformi ed utili al raggiungimento della finalità di incoraggiare e favorire le specializzazioni tecniche; per conoscere se si intende o meno provvedere a revocare le precedenti negative decisioni ed autorizzare con sollecitudine lo svolgimento del corso predetto.

(14812) « MARIANI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che il provveditore agli studi di Modena, con una sua lettera al preside dell'istituto industriale " Enrico Fermi ", inviata per conoscenza al prefetto e al questore, ha deplorato una iniziativa di notevole valore culturale, che l'istituto aveva preso a favore degli allievi con la rappresentazione gratuita, da tenersi in altrettante domeniche, di 5 film di indiscusso valore artistico, e di cui era stato dato avviso alla scolaresca con manifestini.

« Il preside dell'istituto " Enrico Fermi " è stato diffidato a non continuare nella sua opera che viene considerata, dal provveditore agli studi, " grave infrazione " e " violazione alle norme generali che vietano ogni forma di propaganda nella scuola ", come se un comune invito alla proiezione di film possa essere considerato alla stregua di propaganda.

« Gli interroganti chiedono se il ministro non considera arbitrario il comportamento del provveditore agli studi di Modena, e particolarmente offensivo nei riguardi dell'amministrazione provinciale (ente gestore dell'istituto " Enrico Fermi "), che vanta notevoli benemeritenze a favore della scuola; se non ritiene doveroso intervenire, richiamando severamente il detto provveditore e sottolineando il significato positivo della iniziativa, che con la proiezione di film d'alto valore artistico e culturale contribuisce a dare una più completa preparazione agli allievi dell'istituto industriale " Enrico Fermi ".

(14813) « TREBBI, BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda provvedere al necessario stanziamento di fondi, onde apprestare idonee difese della spiaggia di Porto Garibaldi (Ferrara), dalle erosioni delle mareggiate.

« L'interrogante sottolinea l'importanza che Porto Garibaldi va sempre più assumendo dal punto di vista turistico, onde si prospetta l'utilità di prevedere anche per la spiaggia ferrarese opere di difesa analoghe a quelle previste per i centri rivieraschi della Romagna.

(14814) « BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione del contributo statale nella spesa per l'ampliamento dell'edificio scolastico nel capoluogo di Massafiscaglia (Ferrara).

« L'interrogante rileva l'urgenza del richiesto finanziamento, poiché l'edificio scolastico in parola è praticamente inservibile nelle attuali condizioni, essendo ancora privo di scale, pavimenti, serrande e attrezzature varie.

(14815) « BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno dare luogo alla presentazione di apposito provvedimento per l'assegnazione di ulteriori fondi per il risarcimento dei danni subiti dai sinistrati del terremoto della zona di Santa Venerina.

« Il miliardo stanziato nel 1955 si è, infatti, manifestato del tutto insufficiente a coprire i bisogni ed a risarcire i danni ai cittadini colpiti e solo un ulteriore congruo finanziamento potrà permettere di completare un'opera di riparatrice giustizia, peraltro già iniziata.

(14816) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno dar luogo alla revoca della gestione in concessione della ferrovia garganica ed alla nomina di un commissario governativo, e ciò in vista delle gravi violazioni compite dall'attuale società concessionaria ed alla conseguente agitazione del personale dipendente da quella ferrovia.

(14817) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda emanare, o proporre, apposito provvedimento onde addivenire alla definizione di impresa artigiana, ai fini delle norme sugli assegni familiari, sciogliendo la riserva di cui all'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

« L'interrogante chiede inoltre se, nel caso di aziende molitorie a carattere artigianale, non sia da correggersi il criterio introdotto con circolare 23/63166 AF VII/0201 del 20 febbraio 1956, che prevede il diniego del riconoscimento di azienda artigiana per i molini in possesso della licenza di " attività promiscua " o " alta e bassa macinazione ", pur se sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento di azienda artigiana.

(14818) « BIGNARDI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere:

1°) se corrisponde a verità la notizia dell'avvenuta alienazione delle miniere della Manina in Valle di Scalve (Bergamo) di proprietà della Ferromin, a favore della Falk;

2°) il motivo per il quale si è proceduto alla alienazione di questo consistente patrimonio pubblico, quando, vi erano accertate le possibilità, da parte della Ferromin, di continuare la sua attività in quella zona per lo sfruttamento del minerale ferroso.

(14819)

« BRIGHENTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere - in merito al funzionamento degli ospedali riuniti di Foggia - se egli è al corrente dei seguenti fatti:

1°) che da ben due anni l'istituto è retto da regime commissariale, la qual cosa, nonostante la presenza di una efficiente segreteria amministrativa, ne impedisce lo sviluppo e l'adeguamento alle necessità imposte dal notevole incremento della popolazione della provincia, ormai prossima alle 700 mila unità, dalla migliorata coscienza ospedaliera, dal rapido progredire delle tecniche mediche e chirurgiche;

2°) che l'istituto predetto è privo di reparto ostetrico (il servizio è affidato a un consulente), di reparto pediatrico, di reparto per malattie infettive e dei relativi primari; tali servizi sono accentrati nel primario medico, il quale risponde di un numero di malati che oscilla tra le 120 e le 150 unità;

3°) che il reparto chirurgico, essendo quello tenuto ad intervenire più spesso e d'urgenza, risente della mancanza di un secondo primario il cui posto, previsto nell'organico alcuni anni fa, fu poi, non si sa per quali ragioni soppresso;

4°) che da qualche tempo diffuso è nell'opinione pubblica il senso dell'inadeguatezza dell'istituto a far fronte alle proprie responsabilità chirurgiche e che è in atto una vera e propria fuga dei malati verso le cliniche private;

5°) che è in costruzione un nuovo edificio, che fornirà all'istituto locali adeguati ai compiti che dovrebbero esser suoi, e che anche in vista di ciò urge ripristinare al più presto l'amministrazione ordinaria, affinché possa provvedere all'immediato necessario potenziamento dei servizi;

6°) che negli ammalati che in esso istituto si ricoverano manca quel senso di tranquillità e di fiducia che è di potente ausilio

per la guarigione, specialmente per quanto riguarda la prontezza e l'efficienza dei primi interventi chirurgici (vedi esodo dei numerosi malati che rifiutano l'intervento);

7°) che il servizio di pronto soccorso non è attrezzato anche per parte chirurgica, e non è quindi in grado di fornire all'istante l'intervento operatorio eventualmente necessario.

(14820)

« DE LAURO MATERA ANNA, CONTE, MAGNO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sui seguenti fatti:

nel comune di Joppolo (Catanzaro), a seguito delle elezioni amministrative del 6 novembre 1960, sono stati proclamati eletti al consiglio 24 consiglieri anziché 20, come la legge prescrive;

in dispregio ad ogni elementare criterio di logica e di giustizia, si tenta ora di sfruttare un così evidente e madornale errore, per ritardare l'insediamento di una amministrazione democraticamente eletta e per prolungare, anche se di poco, il prepotere di una cricca, che per oltre vent'anni ha tenuto soggiogata la popolazione e che il voto del 6 novembre 1960, ha definitivamente condannato;

in tale situazione gli interroganti chiedono se, per salvaguardare i risultati di una consultazione democratica che risale solo a pochi giorni fa e per impedire manifestazioni di giustificabile esasperazione da parte della maggioranza dell'elettorato di Joppolo, la quale si vede defraudata dei risultati del proprio voto, il ministro interrogato non intenda disporre solleciti e radicali interventi, che consentano all'amministrazione eletta un immediato insediamento ed un efficiente funzionamento.

(14821)

« GULLO, MICELI, MESSINETTI, FIUMANÒ, MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno di riesaminare la risposta fornita alla interrogazione n. 14133 sulla situazione censuaria della frazione Festà del comune di Marano sul Panaro, in provincia di Modena, disponendo che proprio in forza del citato articolo 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, venga immediatamente riveduta - " d'ufficio " - la qualificazione, classificazione e classamento dei terreni in discorso, anziché rinviare pregiudizialmente ogni necessaria rettifica alla revisione generale degli estimi, dato che la grave sperequa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

zione denunciata deve essere ricercata soltanto in una errata valutazione effettuata nel periodo 1936-39 in sede di revisione generale e non dipende affatto da fenomeni posteriormente sopravvenuti.

(14822)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e del turismo e spettacolo, per sapere se risponda a verità la notizia secondo cui i liquidatori di tutte le attività dell'E.N.I.C. avrebbero ceduto il pacchetto azionario dell'E.C.I. alla banca Rasini;

per sapere altresì se il ministro del turismo e dello spettacolo, in base agli articoli 1 e 2 della legge istitutiva di detto Ministero, era al corrente delle intenzioni dei liquidatori; ed infine per quali ragioni non sia stata tenuta in alcuna considerazione l'offerta di acquisto avanzata, fin dal 1959, dall'A.N.I.C.A.

(14823)

« BORIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali possibilità esistono per una sollecita definizione della domanda di pensione del signor Magni Arcangelo, posizione n. 82597, al quale è stata assegnata l'ottava categoria per riconosciuto aggravamento in data 10 febbraio 1960.

(14824)

« COMPAGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non reputi opportuno porre allo studio la possibilità di estendere anche ai pensionati di guerra la concessione dell'aggiunta di famiglia, prevista con la legge del 27 maggio 1959, n. 324, in favore dei titolari di pensioni ordinarie o assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato.

« La quasi totalità dei titolari di pensioni di guerra sono inabili al lavoro e praticamente trovano l'unico mezzo di sussistenza, per loro e i familiari, nella pensione che lo Stato ha loro concesso in seguito a mutilazioni o malattie contratte in guerra al servizio dello Stato stesso.

« L'interrogante ritiene un atto di giustizia l'estensione ai pensionati di guerra dei trattamenti previsti dalla legge su citata, perché, se è vero che il pensionato ordinario ha servito lo Stato in pace, ricevendone, giustamente, adeguato riconoscimento, è pur vero che il pensionato di guerra ha, con maggiore sacrificio e gravi rinunzie, dato alla patria

tutto se stesso, sì da essere relegato fra i minorati e quindi vedersi inesorabilmente preclusa ogni aspirazione legittima di carriera, di superamento e di conquista di posizioni di lavoro, facili per chi da tali sofferenze è rimasto indenne.

(14825)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere quali possibilità esistano per una sollecita definizione della domanda di pensione per causa di servizio dell'ex paracadutista Giardino Sergio nato in Frosinone il 29 luglio 1937 ed ivi residente.

(14826)

« COMPAGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali possibilità esistano per una sollecita liquidazione del contributo dello Stato al signor Carlino Adolfo di San Giorgio a Liri, il quale, per costruire una stalla ed una rimessa, che, da oltre tre mesi, sono state colaudate dai tecnici dell'ispettorato agrario compartimentale, ha contratto debiti, che potrebbero avere conseguenze gravissime per la sua piccola azienda agricola.

(14827)

« COMPAGNONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se e quali provvedimenti ritiene di adottare a carico dell'Ente nazionale risi per richiamarlo al rispetto della legge, che ne fissa i compiti, e della realtà congiunturale, in cui sono venute a trovarsi le aziende agricole produttrici di risone.

« L'Ente risi ha recentemente ingiunto ai produttori di consegnare determinati quantitativi di risone calcolandoli unilateralmente sulla base di una resa di quintali 4 circa per pertica milanese, addebitando, inoltre, la somma di lire 1.070 al quintale per "diritti di contratto e spese di gestione".

« È a tutti noto, e non può non esserlo all'ente di cui sopra, che l'inclemente autunno ha fatto sì che la resa sia, in media, inferiore di un quintale per pertica a quello fissato, per cui, oltre al grave danno patito, i produttori si vedono richiedere quantitativi che non possono versare, con l'aggiunta di una iniqua tassazione estesa ad una produzione non avuta.

« A questo aggiungasi che gran parte dei piccoli coltivatori dovrebbero sottostare a "diritti di contratto" per altro mai sottoscritto, né visto, né accettato, di modo che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

la richiesta assume il carattere di vero e proprio arbitrio.

« Ritengono gli interroganti che non è certo questo il modo di aiutare l'agricoltura in crisi e che, pertanto, si impone un urgente intervento, che faccia rientrare le ingiunzioni e gli addebiti fatti dall'Ente risi.

(14828) « SOLIANO, SCARPA, FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se intende favorire la redazione di idoneo piano di sviluppo turistico e tutela paesistica della zona di Madonna dell'Acerò e alta valle del Dardagna in comune di Lizzano in Belvedere (Bologna).

« L'interrogante rileva che la zona in questione è tra le più belle e importanti del nostro Appennino e che, nell'attuale fase di sviluppo di iniziative pubbliche e private, pare necessario porre urgentemente allo studio un piano di coordinamento delle iniziative stesse e di salvaguardia delle bellezze naturali, dell'ambiente paesistico e della flora tipica; rileva inoltre che trattasi di zona già frequentata sia per la villeggiatura estiva sia per gli sport invernali, suscettibile pertanto di ulteriori prevedibili sviluppi, con evidente miglioramento economico-sociale delle popolazioni interessate, onde anche sotto questo profilo è auspicabile l'interessamento del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(14829) « BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, per conoscere quale azione intendano svolgere, a difesa dell'esportazione tessile pratese, nella nuova situazione determinata dal nuovo regime doganale deciso dal Governo degli Stati Uniti per le importazioni dei tessuti di lana e più precisamente di quelli compresi nelle voci doganali U.S.A. 1108 e 1109 A; regime che si discosta largamente dalle proposte del nostro Governo e che colpisce duramente l'industria tessile pratese.

« Tale provvedimento, sospeso temporaneamente per decisione presidenziale, potrebbe essere messo in esecuzione da un momento all'altro.

« Pertanto, si rende necessario un tempestivo intervento, perché il problema sia risolto in modo adeguato a garantire uno tra i più importanti mercati mondiali, frutto del lavoro e dell'industria tessile pratese, affermatosi grazie alla qualità ed ai favorevoli costi della sua produzione.

(14830) « CAIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se sono in grado di spiegare l'operato della questura di Roma, la quale, attraverso il capo del suo ufficio politico, ha convocato la commissione interna dei lavoratori dipendenti dalla Società Fatme, per ammonire « paternamente » i componenti della commissione stessa a far desistere i lavoratori dalla lotta sindacale da tempo in atto per alcune rivendicazioni.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se la questura ha voluto di sua iniziativa intervenire con questa azione apertamente intimidatrice, contraria ai diritti dei lavoratori ed oggettivamente favorevole alla Società Fatme, oppure ha agito su richiesta della società stessa.

(14831) « CIANCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere:

1°) le ragioni per le quali si sia verificato, in questi ultimi tempi, un ritardo nel ritmo normale e periodico degli avanzamenti dei magistrati alle funzioni di appello e di cassazione;

2°) se è vero che, al momento attuale, nella Suprema corte di cassazione si lamenta una carenza di circa 40 consiglieri, cioè di circa un terzo dell'esiguo ed inadeguato organico e che analoga situazione si riscontra presso le Corti di merito; se la situazione dovesse rispondere al vero, far conoscere le ragioni per le quali si sia determinato un tal stato di cose, che procura un rallentamento di ritmo nel disbrigo di numerosissime pratiche giudiziarie e danneggia tanti cittadini;

3°) per quali motivi, ancora oggi, non siano stati immessi, data la carenza, nel loro incarico i magistrati designati alle funzioni di appello e di cassazione, a seguito dei concorsi per titoli banditi nel 1959;

4°) quali motivi hanno consigliato la sospensione dei concorsi stessi, quando è ancora all'esame del Parlamento, e quindi non di prossima approvazione, la riforma del nuovo sistema generale delle promozioni;

5°) se non reputi opportuno, in attesa della approvazione della nuova legge, di bandire senz'altro i concorsi, almeno per l'anno 1960.

(14832) « SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore degli insegnanti di musica e canto, che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

mai hanno potuto godere delle facilitazioni e dei benefici concessi ad altre categorie, da quello, ad esempio, dei concorsi musicali (che non ci sono stati per gli insegnanti di canto dal 1938), dei concorsi per titoli ed esami, a quello delle idoneità, e che oggi, malgrado la vastissima esperienza ed i numerosi (in alcuni casi quasi una intera vita di lavoro) anni di insegnamento, si trovano nelle condizioni morali di chi non ha alcuna sicurezza per il futuro ed in condizioni economiche peggiori di quelle in cui si trova chi in altra disciplina inizia una carriera.

(14833) « DE MICHELI VITTURI, CRUCIANI, GRILLI ANTONIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di disporre che siano rivedute le disposizioni di cui alla circolare 12957 del 17 settembre 1938, relative all'insegnamento facoltativo dello strumento musicale negli istituti magistrali, nel senso di stabilire, ai fini di un migliore risultato, che ogni allievo abbia a disposizione un'ora settimanale, suddivisa in due lezioni di mezz'ora ciascuna, e che i "gruppi" di cui tratta la circolare siano quindi formati di due alunni o al massimo di tre e solo nel caso in cui un allievo risultasse in eccedenza.

(14834) « DE MICHELI VITTURI, GRILLI ANTONIO, CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in ordine alla grave situazione della frazione di Valle-sella, nel comune di Domegge (Belluno), che dalla primavera del 1950 ha subito ripetuti ingenti danni per la penetrazione dell'acqua del lago artificiale nel sottosuolo del paese, tenendo presente che nessun ritardo è ormai possibile e che la sopportazione della popolazione ha raggiunto i limiti estremi.

(14835) « DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere:

1°) se ritiene ormai inderogabile la presentazione, per l'approvazione, del disegno di legge sul riordinamento dei servizi del Ministero stesso, giusto impegno, a suo tempo preso e fissato per la prima riunione del Consiglio dei ministri, subito dopo le elezioni del 6 novembre 1960;

2°) quali provvedimenti intende adottare, per completare il disegno di legge di cui

sopra e porre fine all'agitazione che travaglia, da tempo, la benemerita categoria dei tecnici, soddisfare pienamente le loro legittime rivendicazioni, migliorare la loro posizione con possibilità di carriera nel giusto grado che ad ognuno compete e rimuovere finalmente le inutili e dannose permanenze in gradi del tutto inadeguati che pongono in posizione di disagio morale e di prestigio i funzionari e lo stesso Ministero.

(14836) « SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda esaminare la possibilità di provvidenze in favore dei lavoratori già iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, che abbiano cessato dal servizio senza maturare il diritto ad alcun trattamento e che in seguito abbiano maturato il diritto a pensione dell'I.N.P.S. in forma ridotta, proprio per il mancato riconoscimento del periodo di lavoro precedentemente prestato.

(14837) « DE MICHELI VITTURI, CRUCIANI, GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se non ritenga di chiarire i motivi che hanno determinato la riduzione nella misura del 50 per cento del contributo statale a favore dell'Ente provinciale per il turismo di Udine, dando nel contempo precise disposizioni per gli importi da stanziare nei singoli articoli di spesa e per conoscere come ritenga che possano essere risolti i gravi problemi che tale riduzione ha determinato e in ordine al pagamento degli stipendi al personale per il quale nel bilancio 1960 era stato stanziato il medesimo ammontare del bilancio 1959 regolarmente approvato dal Ministero, ed in ordine alle altre spese, quando la comunicazione della decurtazione avviene praticamente alla fine dell'esercizio.

« È da notare che il contributo per Udine è andato sempre diminuendo, che nel 1958 esso era stato di 31 milioni, nel 1959 di 26 milioni e nel 1960 è stato ridotto a lire 22 milioni con le gravi conseguenze che ben si possano immaginare.

« L'interrogante chiede inoltre se la decurtazione lamentata non dipenda dal mancato adeguamento del consiglio dell'ente allo schema di regolamento suggerito verbalmente dal Ministero in contrasto con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

27 agosto 1960, n. 1044, che attribuisce appunto al consiglio la deliberazione sul regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico ed al Ministero l'approvazione del regolamento stesso.

« L'interrogante fa notare che, se il regolamento approntato dal consiglio fosse in contrasto con la legge, il Ministero non dovrebbe approvarlo, ma dovrebbe comunicare i motivi, il che non è mai avvenuto; per cui l'interrogante chiede di conoscere anche quali decisioni il ministro intenda prendere in ordine a questo problema.

(14838) « DE MICHELI VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a sua conoscenza che gli istituti di vendite giudiziarie nelle principali città d'Italia, come Firenze, Milano, Napoli, Roma, procedono alla vendita di beni senza l'osservanza delle norme procedurali ed arrogandosi diritti e decisioni che esulano dalla loro competenza e tali da creare confusione e possibili arbitri ed illegalità nel particolare e delicato settore delle vendite giudiziarie, il cui rigore procedurale rappresentava l'ultima garanzia nel debitore esecutato.

« In Roma, per citare l'ultimo esempio, ieri 22 novembre 1960, l'istituto di vendite ha ritenuto poter procedere alla vendita della quasi totalità delle quote di una società a responsabilità limitata di pubblici trasporti automobilistici senza che fosse stato tempestivamente e ritualmente depositato il libro dei soci (rappresentativo delle quote eseguite ivi annotate) e per di più sospendendo, su decisione non del giudice dell'esecuzione, ma del proprio incaricato, le operazioni di vendita iniziate nella mattinata e rinviandole, a seguito di eccezione delle parti, nel tardo pomeriggio.

« A causa di tale disordinato ed allegittimo procedere (che è servito a distogliere ed allontanare i possibili acquirenti) — purtroppo avallato con provvedimento postumo del pretore di Roma, quale giudice dell'esecuzione, su istanza orale dell'incaricato alla vendita e senza aver sentito le parti (articolo 168 norme att. codice di procedura civile) — gli interessati non hanno potuto prendere visione e cognizione, attraverso l'esame dei libri sociali, del complesso aziendale a vendersi, né hanno potuto ottenere chiarimenti circa il valore effettivo delle quote e la notevole consistenza dell'azienda automobilistica dall'incaricato alla vendita (non ufficiale giudiziario) che espressamente si è rifiutato di farlo,

sicché — anche a causa della mancata presenza nel pomeriggio di sicuri e migliori acquirenti, presenti invece al mattino — è stato possibile vendersi una importante azienda stimata per un valore di circa 90 milioni per la trascurabile somma di lire 635 mila.

« Tale grave episodio, citato solo a mo' di esempio, impone — a parere degli interroganti — un rigoroso controllo e maggiore vigilanza a mezzo dei preposti organi sul funzionamento di tali istituti (articolo 1959 disp. att. codice procedura civile) anche a tutela della buona fede e della tranquillità del cittadino sfortunatamente sottoposto a procedura esecutiva, nonché la revisione delle norme rilevatesi inadeguate alla delicata materia.

« Pertanto, gli interroganti chiedono di conoscere se, tenuto conto della esperienza, il ministro — raccolti attraverso i competenti organi i necessari elementi obiettivi — non creda opportuno modificare le norme regolamentari relative in attesa della modifica delle norme procedurali regolanti la materia.

« Gli interroganti pertanto chiedono risposta urgente su tali gravi episodi.

(14839) « AMADEI LEONETTO, ARMATO, BRODOLINI, CATTANI, COMANDINI, DI NARDO, FRANCAVILLA, FRANCO PASQUALE, GUADALUPI, LOMBARDI RICCARDO, NATOLI, PRINCIPE, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SCHIANO, TREMELLONI, ZOBOLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se intenda concedere per la città di Siena la istituzione del servizio di trasmissione delle fotografie per telefoto, così come è già stato richiesto dal gruppo stampa della suddetta città, servizio già in atto in altri capoluoghi di provincia e che verrebbe a completare una necessità nel settore giornalistico.

(14840) « BARDINI, TOGNONI, ROSSI MARIA MADDALENA, BECCASTRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga di intervenire — con l'urgenza che il caso richiede — presso la dipendente direzione generale delle dogane e delle imposte indirette al fine di richiamare la commissione esaminatrice delle concorrenti ai 200 posti del ruolo di "visitatrice doganale" istituito con legge 23 febbraio 1960, n. 132, (*Gazzetta ufficiale* 62 del 13 marzo 1960), alla stretta osservanza del "testo unico delle disposizioni con-

cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" per quanto attiene ai requisiti generali.

«Risulta, infatti, che detta commissione ha fissato in 35 anni l'età utile per l'ammissione delle concorrenti, in contrasto quindi sia con la norma dell'articolo 2 del citato testo unico, il quale limita a 32 anni l'età massima per l'accesso agli impieghi civili dello Stato e sia con l'articolo 3 della stessa legge 132 istitutiva del ruolo il quale espressamente si riporta allo statuto degli impiegati civili dello Stato per quanto concerne i requisiti generali.

(14841)

« COVELLI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri del tesoro, delle partecipazioni statali, del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale, per sapere d'urgenza se risponde al vero la notizia della cessione a privati del complesso delle gestioni cinematografiche E.C.I. e, in caso affermativo, per conoscere:

1°) il perché della cessione di tali gestioni notoriamente considerate attive;

2°) a chi la cessione è stata effettuata ed a quali condizioni, e se nel procedere alla stessa l'amministratore unico dell'E.C.I. ha seguito i normali adempimenti necessari per assicurarne l'esito più vantaggioso per lo Stato;

3°) perché l'operazione di cessione è stata effettuata senza la necessaria preventiva pubblicità sempre ai fini di cui al punto precedente;

4°) quali garanzie sono state chieste ed ottenute per assicurare a tutto il personale dipendente la conservazione del posto di lavoro e dei diritti acquisiti.

(735)

« SANTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, sulle dichiarazioni da lui fatte in un discorso ad Arezzo il 14 novembre 1960, circa gli avvenimenti dei mesi di giugno e di luglio 1960, a seguito dei quali si ebbero le dimissioni del Governo presieduto dall'onorevole Tambroni e la costituzione del Governo attuale. Secondo queste dichiarazioni, si sarebbe trattato, " nel luglio 1960 ", della " esplosione del conflitto tra opposti estremismi " e non invece, come fu nella realtà, di una profonda

e generale ribellione della coscienza democratica e antifascista del paese contro le prospettive di involuzione reazionaria, verso un regime non più democratico ma autoritario, che venivano aperte dalla collusione del Governo monocoloro democristiano e del partito democristiano con il partito e movimento fascista. Gli interpellanti pongono questa questione al Presidente del Consiglio poiché ritengono che tale interpretazione dei fatti, che travisa la realtà della vita nazionale ed è l'espressione di una concezione politica profondamente sbagliata, costituisce un reale impedimento a che vengano soddisfatte quelle aspirazioni a un rinnovamento democratico ispirato agli ideali dell'antifascismo e della Resistenza, che animano il movimento popolare dei mesi di giugno e di luglio 1960.

(736)

« TOGLIATTI, AMENDOLA GIORGIO, INGRAO, CAPRARA, ADAMOLI, SULLOTTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere: le ragioni che hanno indotto la Finanziaria Breda, alla quale è stato affidato il controllo della gestione delle " Reggiane ", ad adottare misure tendenti a sopprimere produzioni importanti nello stabilimento, relegando l'attività del complesso industriale al settore delle costruzioni e riparazioni ferrovie; le ragioni della mancata attuazione dei programmi produttivi, annunciati dallo stesso Ministero fin dal maggio 1959, che hanno provocato denunce e forti preoccupazioni in tutti gli ambienti sindacali della C.I.S.L., U.I.L. e della F.I.O.M.

« Gli interpellanti chiedono inoltre al ministro di sapere quali provvedimenti intenda adottare per: assicurare, con l'ammodernamento delle attrezzature dello stabilimento, lo sviluppo di un programma produttivo che consenta la piena utilizzazione degli impianti e l'assunzione di nuova manodopera; favorire il miglioramento delle retribuzioni agli operai e degli impiegati delle " Reggiane ", che hanno i più bassi salari e stipendi rispetto ai lavoratori delle stesse categorie nella provincia di Reggio Emilia.

(737)

« MONTANARI OTELLO, ROMAGNOLI, TREBBI, BIGI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intenda adottare il Governo in ordine alle elezioni delle casse mutue comunali dei coltivatori diretti del Trapanese, essendosi verificate aperte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

violazioni di legge e gravissime irregolarità nei comuni dove s'è votato, e particolarmente a Marsala, Alcamo e Trapani, dove:

1°) le elezioni si sono svolte senza che fossero rispettati i termini ed i modi di legge per la pubblicità di esse;

2°) gli elettori non hanno ricevuto alcun avviso personale con l'indicazione della data del luogo e dell'ora in cui si sarebbero svolte le elezioni;

3°) il voto è stato esercitato per lo più da trafficchini di una nota organizzazione sindacale dei coltivatori diretti a mezzo di illegittime deleghe illecitamente strappate agli interessati;

4°) risultano votanti anche coltivatori diretti già da tempo morti.

« Se non ritiene il Governo di annullare le elezioni di cui sopra, disponendo il rinnovo delle amministrazioni di tutte le mutue comunali dei coltivatori diretti della provincia di Trapani, nel rispetto della legge.

(738) « PELLEGRINO, DI BENEDETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia, per conoscere — di fronte al ripetersi con impressionante e rapida frequenza di interventi censori su film già in programmazione e muniti del regolare visto delle commissioni di censura; in considerazione che tali interventi si accompagnano a dichiarazioni pubbliche di magistrati, che manifestano non tanto lo scopo repressivo di un eventuale delitto, quanto quello di scoraggiamento di produttori, soggettisti e sceneggiatori da temi anticonformisti — come essi intendano tutelare la libertà di espressione artistica e gli interessi legittimi di produttori ed esercenti, i quali, operando nella sicurezza fornita dal visto di censura, incontrano poi difficoltà gravi, a causa di interventi periferici in contrasto con le garanzie costituzionali.

(739) « ALICATA, DE GRADA, LAJOLO, NATTA, SERONI, VIVIANI LUCIANA ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni ora lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi ai ministri competenti le altre, per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Trasformazione in pensione dell'assegno vitalizio a favore dei ciechi civili di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632 (1946);

GORRIERI ERMANNO e CASATI: Agevolazioni tributarie in materia di edilizia turistica nelle zone depresse (2242).

2. — *Svolgimento di interpellanze.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII, n. 3, 1572-47-681-bis) — *Relatore:* Repossi.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957 (539) — *Relatore:* Pintus;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957 (*Approvato dal Senato*) (1967) — *Relatore:* Pintus;

Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1969) — *Relatore:* Brusasca;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959 (*Approvato dal Senato*) (1970) — *Relatore:* Brusasca;

Adesione alla Convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, con annessi Protocollo di firma e Atto finale, adottati a Ginevra il 26 giugno 1936 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (2213) — *Relatore:* Pintus;

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'acquisto di eccedenze agricole americane effettuate a Roma il 10 aprile ed il 20 maggio 1959 (2370) — *Relatore:* Pintus;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, firmata all'Aja il 15 aprile 1958 (*Approvato dal Senato*) (2404) — *Relatore*: Brusasca;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1960, n. 144, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2339);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 238, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2340);

— *Relatore*: Belotti;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 365, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2406);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2407);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2408);

— *Relatore*: Belotti.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (2025) — *Relatore*: Breganze.

6. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1313);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1959, n. 40, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1314);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1959, n. 41, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1315);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1959, n. 473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1966).

e delle proposte di legge:

DE CAPUA ed altri: Modificazioni all'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi (1418);

TOROS ed altri e BETTOLI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1960

in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1488-1501).

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MACRELLI: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi o licenziati durante il regime fascista (*Urgenza*) (19) — *Relatore*: Canestrari.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e del-

l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis;

Senatore ZOLI: Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1481) — *Relatore*: Di Luzio;

Senatore MENGHI: Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (311) — *Relatore*: Martinelli;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI